

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE  
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA  
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA  
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

9

CAPPELLI EDITORE

*Note sul commercio del libro universitario a Bologna  
nel Due e Trecento*

di ROBERTO GRECI

Il commercio librario d'età medievale ha richiamato l'attenzione, seppure un po' marginale, di studiosi dagli interessi più vari. Infatti il manoscritto è, per sua natura, una merce assai particolare e, tutto sommato, un po' strana: è oggetto d'uso comune, ma solo per una ristretta cerchia di persone; presenta potenziali, intrinseche caratteristiche di serialità, ma nello stesso tempo è opera unica ed irripetibile dal momento che il libro, prima dell'invenzione della stampa, era il frutto di un tipo di produzione artigianale più o meno fortemente individualizzata. Il fatto poi che il testo contenuto nel libro commercializzato significhi sempre qualcosa per la storia dell'evoluzione e della diffusione della cultura, fa sì che questa merce particolare diventi il terreno di incontro privilegiato di storici dell'economia e storici della cultura medievale. Conoscere la tecnica di produzione, le caratteristiche materiali, nonché il costo e le modalità con cui il libro veniva commercializzato, può servire non solo a ricostruire un particolare aspetto o settore della vita economica del medio evo, ma anche a rendere intellegibili le forniture di certi testi, la loro diffusione in certi ambienti sociali o geografici, la funzionalità del libro a tutti i livelli, da quella pratica che individuava nel codice uno strumento professionale, a quella smaccatamente edonistica che lo riduceva ad oggetto da mostrare attribuendogli il valore, non del tutto proprio, di simbolo di una determinata condizione sociale<sup>1</sup>.

La nostra conoscenza del commercio librario medievale è fortemente condizionata, e per così dire, compromessa dalla scarsità e dalla natura poco omogenea delle fonti disponibili; forse anche in questo (e non solo nella

---

<sup>1</sup> Per alcune considerazioni di carattere generale su questo tema, vd. R. GRECI, *Tra economia e cultura: il commercio librario nell'Italia del tardo medio evo*, in *Mercati e consumi: organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*. Atti del I Convegno Nazionale di Storia del Commercio in Italia: Reggio Emilia-Modena. 6/9 giugno 1984.

natura un po' ambigua e sfuggente dell'oggetto di studio) è da ravvisare uno dei motivi di quella marginalità di interesse cui prima si faceva riferimento. In altra sede ho accennato ai pregi e ai difetti di quella molteplicità di fonti cui lo storico del commercio librario deve ricorrere; non è il caso di ripetersi<sup>2</sup>. Qui intendiamo fornire un contributo concreto alla conoscenza che finora abbiamo di questo commercio limitando l'attenzione ad un'area ben precisa (Bologna) in un arco di tempo sufficientemente ampio per potere cogliere eventuali mutamenti, ma soprattutto utilizzando tutta una serie di fonti alquanto eccezionali per completezza e, soprattutto, per omogeneità. Si tratta di fonti che in senso lato possiamo definire « notarili » (formulari, contratti, registrazioni di contratti) in parte edite e in parte appositamente consultate, per lo scopo che qui ci interessa, presso l'Archivio di Stato di Bologna.

Bologna è una città particolarmente adatta per un'indagine di questo genere dal momento che fu sede di una delle più antiche e prestigiose università dell'Europa medievale; quindi, tutto ciò che in qualche modo fosse collegato alla produzione e al commercio del libro, rivestendo una grande importanza anche per la vita economica di tutta quanta la città, ha lasciato tracce cospicue nella documentazione<sup>3</sup>. E che, all'interno di questa documentazione, le fonti più consone ai nostri fini siano proprio quelle « notarili » è cosa abbastanza ovvia. Sappiamo bene quanto fosse usuale, nel medio evo, ricorrere al notaio per dare valore a qualsiasi transazione commerciale e per conservarne memoria. Ciò diventava soprattutto consigliabile nei casi in cui tali transazioni comportassero un notevole esborso di danaro, come accadeva nel caso della compra-vendita di libri, oggetti che rimasero — per tutta l'età medievale — decisamente costosi, soprattutto quelli giuridici indispensabili per chi, da vicino o da lontano, accorresse a Bologna per frequentarvi le famose scuole di diritto<sup>4</sup>. L'abitudine diffusa di ricorrere al notaio risulta evidente dal fatto che il particolare contratto di compra-vendita di libri venne contemplato, dotato di una propria tipicità e considerato nei suoi aspetti sia teorici che pratici, dalla autorevole scuola di notariato bolognese e dai formulari da essa prodotti, formulari che ebbero una grandissima fortuna e diffusione ovunque<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sull'importanza dello *Studio* nella vita economica di Bologna medievale, vd. L. DAL PANE, *Lo « Studio » e l'economia della città*, in « Atti del convegno internazionale di studi accursiani », I, Milano 1968, pp. 41-53. Sulla produzione del libro a Bologna, vd. G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna 1959.

<sup>4</sup> Sul prezzo dei libri in età medievale, vd. soprattutto C. M. CIPOLLA, *Il valore di alcune biblioteche del Trecento*, in « Bollettino storico pavese », VII (1944), pp. 5-20.

<sup>5</sup> Sulla scuola notarile bolognese, vd. G. ORLANDELLI, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel secolo XIII per una edizione della « Ars notariae » di Salatiere*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., 2 (1961), pp. 3-54.

All'inizio del secolo, dunque, Ranieri da Perugia, nel suo formulario (1216-1223), riporta puntualmente il caso della *Rogatio venditionis librorum* fornendo poi l'*instrumentum dicte rogationis*<sup>6</sup>. È interessante, in questo *exemplum*, notare che il libro venduto è un *Digestum vetus*, quindi un testo universitario, che il suo prezzo ammonta a 10 lire imperiali (ovvero — come è detto in altra redazione dell'opera — a 20 lire di bolognini), che il venditore — evidentemente un universitario — rinuncia ad ogni privilegio derivante dalla condizione di scolaro e/o ecclesiastico sobbarcandosi l'onere del risarcimento dei danni e delle spese processuali nel caso in cui sorga una lite a seguito di eventuali imperfezioni riscontrate nel codice. Siamo alla presenza di tutta una serie di clausole, quindi, che cercano di cautelare al massimo il compratore garantito anche dall'intervento di un fideiussore individuato, certo non a caso, in una persona specializzata e facilmente rinvenibile in città: un *venditor librorum*.

La formulazione data al contratto in questione da Ranieri da Perugia rimane pressoché inalterata nell'*exemplum* proposto dalla prima stesura dell'*Ars notariae* di Salatiele (1245)<sup>7</sup>. Anche qui due private persone, due scolari, contrattano la compravendita di un Digesto vecchio valutato 40 lire di bolognini. Il libro in questione viene descritto minuziosamente sia per precisarne il contenuto, sia per definirne le caratteristiche esteriori alcune delle quali vengono ritenute fondamentali e altre accessorie; queste ultime, la cui specificazione nel contratto dipende dalla volontà del notaio o delle parti, sono comunque prese in considerazione da Salatiele nell'apparato al testo dell'*exemplum*<sup>8</sup>. La novità, in questo caso, risiede nel fatto che eventuali risarcimenti del venditore per imperfezioni riscontrate nel codice sono sinteticamente determinati « *secundum usum et consuetudinem civitatis Bononie* ». Il significato di questa clausola, che per altro ritroviamo già nei contratti di vendita di libri che ci sono rimasti per gli anni 1226 e 1227 (quindi di poco posteriori alla formula raineriana), viene da Salatiele minuziosamente specificato nella glossa al testo<sup>9</sup>. Un'altra differenza tra il formulario di Ranieri e

---

<sup>6</sup> RAINERI DE PERUSIO, *Liber formularius*, ed. da A. Gaudenzi, in « *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi* », II, Bologna 1892, p. 43 (LVII-LVIII).

<sup>7</sup> SALATIELE, *Ars notariae*, a cura di G. Orlandelli, I, Milano 1961, p. 159.

<sup>8</sup> *Ibid.*, alle note (g), (h), (i), (l).

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 160, alla nota (a): « *que est quod venditor tenetur librum corrigere et cartam ubi sunt vitia vel defectus radere ad minora ibi ponenda et insuper dare victualia scriptori... emptor autem libri potest agere redditoria... quanto liber est adeo vitiosus quod sine deturpatione ipsius liber corrigi vel emendari non potest* ». Per i contratti qui citati risalenti agli anni 1226 e 1227, vd. L. FRATI, *Gli stazionari bolognesi nel Medio Evo*, in « *Archivio storico italiano* », s. V, XLV (1910), pp. 380-90 (alle pp. 385-86).

quello di Salatiele consiste nel fatto che in quest'ultimo l'intervento del *fideiussor*, pur ammesso come frequente, non sembra ritenuto indispensabile<sup>10</sup>. Inoltre, nel commento al testo dell'*exemplum*, l'autore introduce una considerazione interessante, destinata a modificare la ripartizione della materia così come era stata pensata e proposta abitualmente<sup>11</sup>: Salatiele tende cioè ad equiparare questo contratto a qualsiasi altro contratto relativo alla vendita di beni che abbiano caratteristiche analoghe a quelle del libro e che, come quelle del libro, vadano adeguatamente specificate al momento della stesura dell'istrumento<sup>12</sup>.

La seconda redazione dell'*Ars notariae* (1247-1254) riserva una grossa sorpresa: il nostro contratto non compare. Salatiele ha infatti portato alle estreme conseguenze le idee già avanzate nella prima stesura; ha esemplificato cioè la compravendita di cose mobili (siano esse animate o inanimate) con un unico *exemplum*, l'*instrumentum venditionis equorum*. La scelta effettuata sembra dipendere solo dal fatto che il contratto di vendita di cavalli, più complesso e quindi bisognoso di cautele maggiori, ha un valore esemplificativo maggiore (più esteso) di qualsiasi altro ad esso assimilabile; che l'istrumento proposto sia utilizzabile anche per la stesura del contratto di vendita di libri emerge chiaramente da alcuni punti dell'apparato che non sembrano peraltro riservare mutamenti sostanziali rispetto alla formula proposta nella prima stesura dell'opera<sup>13</sup>. Si trattava ormai di un contratto con una tradizione consolidata, usato di frequente, di un contratto che non doveva riservare più, soprattutto in una realtà quale quella bolognese, grosse sorprese.

Nel sesto decennio del XIII secolo, infatti, il formulario di Rolandino Passeggeri fisserà questa tradizione proponendo un *exemplum* assai vicino, nella sostanza, a quello compreso nella prima stesura dell'opera di Salatiele. Anche Rolandino parla della vendita di un Digesto con apparato di Accursio,

---

<sup>10</sup> SALATIELE, *Ars notariae*, cit., p. 161, alle note (a) e (b).

<sup>11</sup> Altrove Salatiele chiarisce la ripartizione da lui proposta per i contratti di vendita: «dictum est supra de instrumentis venditionum et alienationum immobilium rerum, unde videndum est de instrumentis venditionum rerum mobilium; sed quia rerum mobilium alie sunt animate et sensibiles ut equus, bos, asinus, alie inanimate et insensibiles ut liber, pannus, vestis et similia...»; *ibid.*, p. 156, alla nota (a).

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 160, alla nota (g): «et est sciendum quod hoc instrumentum potest adaptari quibusdam rebus que non specificantur per signa sed per quantitates...».

<sup>13</sup> SALATIELE, *Ars notariae*, a cura di G. Orlandelli, II, Milano 1961, p. 234, alla nota (b): «... nunc vult ponere instrumenta rerum mobilium, sed quia in equis que venduntur maior cautela exigitur ideo ponit instrumentum venditionis equorum et per hoc intendit de ceteris animalibus vel aliis mobilibus rebus dare doctrinam...». Che l'*instrumentum* in questione sia esemplificativo anche della vendita di libri è detto esplicitamente a p. 236, nota (d).

formato da 30 quaderni e stimato 50 lire di bolognini. Anch'egli fa riferimento alle consuetudini bolognesi relativamente al risarcimento di eventuali imperfezioni del codice, mentre inserisce con sicurezza l'intervento di un *fideiussor* che però non viene altrimenti qualificato che con il nome proprio, Filippo<sup>14</sup>.

L'analisi dei formulari notarili, i quali non sembrano presentare grosse divergenze tra loro nell'affrontare il problema che qui ci interessa, ci consente di affermare che il commercio librario « tipico » della Bologna duecentesca riguardava per lo più i testi funzionali all'insegnamento/apprendimento del diritto; che nel corso del periodo considerato dovette verificarsi un tendenziale aumento nel costo « medio » di tal genere di libri dal momento che il Digesto, regolarmente chiamato in causa dai formulari presi in considerazione, nell'arco di un quarantennio raddoppiava all'incirca il suo prezzo (il codice descritto da Rolandino, più costoso, conteneva infatti la glossa di Accursio); che il contratto di vendita di libri cercava di cautelare il più possibile il compratore da eventuali difetti del codice e che, a tal fine, si prevedeva l'intervento di un fideiussore il quale, spesso, non era persona qualsiasi ma uno specialista del settore, e cioè un venditore di libri.

Ci si può ora chiedere se valga la pena di insistere su di un particolare, che potrebbe apparire anche marginale, del contratto: la presenza della fideiussione di individui espressamente qualificati come venditori di libri. In realtà mi sembra che si tratti di un aspetto degno di interesse perché consente di misurare il ruolo del libraio nel commercio librario del tempo e quindi di valutare le caratteristiche organizzative di questo commercio, di conoscere più da vicino i canali entro i quali avveniva la circolazione del libro o meglio — dati i tempi e la città presi in considerazione — del testo universitario. In questa ottica bisognerebbe rivisitare qui tutto quello che sappiamo sugli *stationarii* bolognesi, dalle ricerche di Kirchhoff (o addirittura dalle considerazioni del Savigny) a quelle recenti del Boháček; ma questo comporterebbe un discorso molto ampio, non limitato solo al rapporto stazionari — commercio librario, che esaminasse la funzione degli stazionari nella dinamica di produzione/riproduzione del libro e che considerasse i rapporti intercorrenti tra questo settore produttivo, lo Studio e il comune<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> ROLANDINO DE' PASSEGGERI, *Summa artis notariae*, Venetiis 1546, col. 64.

<sup>15</sup> A. KIRCHHOFF, *Die Handschriftenhändler des Mittelalters*, Leipzig 1853<sup>2</sup>; M. BOHÁČEK, *Nuova fonte per la storia degli stazionari bolognesi*, in « *Studia Gratiana* », 9 (1966), pp. 407-460, ove viene ricordata la bibliografia sul tema. Sui rapporti Studio-Comune, vedasi G. ROSSI, « *Universitas scholarium* » e comune (secc. XII-XIV), in « *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* », n.s., I, (1956), pp. 173-266. Sui problemi connessi alla produzione del libro universitario, vd. (oltre a G. ORLANDELLI, *Il libro*, cit.) B. PAGNIN, *La « littera bononiensis »*, in « *Atti dell'Istituto Veneto di*

Qui basterà richiamare i risultati cui è pervenuto il Boháček affrontando certi aspetti di tale problematica, risultati di una certa importanza, per quanto attiene alla struttura organizzativa del commercio librario, sia per quanto attiene — per conseguenza — all'entità e alle fortune di tale commercio. Fondandosi essenzialmente sulla analisi degli statuti comunali del 1259, sul frammento degli statuti universitari supposti del 1274-76 e, infine, sugli statuti dell'università dei giuristi del 1317-1347 editi dal Denifle, il Boháček conclude che gli stazionari bolognesi, al pari di quelli parigini, svolgevano una duplice attività: un commercio proprio, che consisteva essenzialmente nella mediazione sulle vendite, e il prestito dei manoscritti a scolari o a scribi professionali che volessero trarne copia. Ciò si riflette nella normativa statutaria ove viene operata una distinzione tra *stacionarii librorum* e *stacionarii peciarum*, oppure tra *stacionarii qui vendunt libros* e *stacionarii* puri e semplici. In realtà sempre la normativa statutaria suggerisce che le due funzioni potevano essere presenti nella stessa persona; o meglio: mentre lo *stacionarius librorum* poteva essere anche *stacionarius peciarum*, non poteva accadere il caso inverso<sup>16</sup>.

A noi, ora, interessano essenzialmente gli *stacionarii librorum* o *stacionarii qui vendunt libros* nella loro funzione di venditori di libri, ovviamente, e non tanto in quella di prestatori di *pecie*. Rispetto a costoro il Boháček sostiene che lo statuto del 1317, il quale vietava allo stacionario l'acquisto di qualsiasi libro a scopo di guadagno, rappresenta un punto d'arrivo e un'inversione di tendenza. Infatti nel periodo precedente, e cioè nel 1259<sup>17</sup> e ancora nel 1274<sup>18</sup>, esistevano limitazioni analoghe ma di portata ben più ridotta; non si escludeva ancora, come avverrà nel 1317, lo stacionario dal diritto di commerciare direttamente i libri: si voleva solo che il venditore avesse una perfetta conoscenza della situazione<sup>19</sup>. A Bologna, dunque, sarebbe avvenuto

---

Scienze, Lettere e Arti », XCIII (1934), pp. 1593-1665; L. DESTREZ, *La « pecia » dans les manuscrits universitaires du XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*, Paris 1935; G. FINK-ERRERA, *Una institution du monde médiéval: la « pecia »*, in « *Revue Philosophique de Louvain* », LX (1962), pp. 187-210, 216-243, tr. it. *La produzione dei libri di testo nelle università medievali*, in *Libri e lettori nel medioevo*, a c. di G. Cavallo, Bari 1977, p. 131-166.

<sup>16</sup> M. BOHÁČEK, *Nuova fonte*, cit., pp. 440 e ss.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 441; il testo della rubr. 11 del libro VII dello statuto cittadino del 1259 è riportato in A. KIRCHHOFF, *Die Handschriftenhändler*, cit., pp. 158-159: «... Item quod venditores librorum et stationarii non emant aliquem librum per se vel interpositam personam, et nisi fuerit de consensu venditoris et hoc in pena et banno XX sol. imp...».

<sup>18</sup> M. BOHÁČEK, *Nuova fonte*, cit., p. 426: « Statuimus et ordinamus, quod nullus stationarius, qui vendit libros, debeat emere aliquem librum per interpositam personam, nisi de conscientia fuerit venditoris... ».

<sup>19</sup> *Ibid.*, pp. 442-443.

l'esatto contrario di ciò che accadeva a Parigi: i librai parigini, che all'inizio non avevano la facoltà di comperare direttamente i libri, si videro riconosciuto a poco a poco questo diritto, mentre gli stazionari bolognesi, che in origine avevano tale facoltà, la persero invece, e drasticamente, nel 1317.

Non si può dire se, stando così le cose, il commercio librario bolognese subisse, a seguito di tali novità, dannose limitazioni. Resta vero il fatto che l'attività preponderante degli stazionari venditori di libri rimase costantemente quella di intermediazione tra compratori e venditori. Ciò appare chiaro dall'importanza che gli statuti supposti del 1274-76 e quelli del 1317 riservano, con meticolosa precisione, alla fissazione della provvigione spettante allo stazionario mediatore della compra-vendita, una provvigione variabile in maniera proporzionale al variare del prezzo dei libri trattati. Dalla *consuetudine* difesa negli statuti comunali del 1259, e quindi da una maggiore libertà, si passò dunque a cifre imposte e fisse<sup>20</sup>. È forse da ravvisare, in tale mutamento, un vantaggio progressivo degli stazionari oppure dei compratori/venditori di libri e in particolar modo degli scolari? Quello che risulta evidente è che avanzavano provvedimenti limitativi delle pretese degli stazionari; ma è anche evidente che esistevano tali pretese se si voleva che gli stazionari rispettassero queste norme limitatrici *sub debito iuramenti*<sup>21</sup>. D'altronde le novità introdotte dovevano necessariamente colpire in parte gli interessi degli stazionari se, sempre negli statuti supposti del 1274-76, veniva riservato un trattamento del tutto favorevole ad un grosso personaggio dello Studio e del commercio librario di quegli anni (*excepto Ardicione, bedello generali*)<sup>22</sup>.

Nel 1317, in effetti, il commercio librario appare come un commercio protetto, non libero. Nelle rubriche degli statuti dei giuristi di quest'anno incontriamo tutta una serie di misure atte a prevenire la speculazione mercantile su di un bene così importante per la vita dello Studio. Innanzitutto si stabilisce che solo alcune categorie di persone possano esplicitamente il commercio di libri. Vi sono i *merchatores universitatis* cui è dedicata una rubrica in realtà estendibile anche *ad illos feneratores, qui non habent privilegia merchatorum*<sup>24</sup>. Essi sembrano occuparsi, in prima istanza, di quei libri che giacciono presso di loro a titolo di pegno e come contropartita per l'assegnazione di un prestito. Che si tratti della vendita di libri di debitori

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 426 (rubr. II).

<sup>21</sup> *Ivi* e p. 443, nota 118.

<sup>22</sup> Su Ardizione cfr. *ibid.*, pp. 444 e ss.

<sup>23</sup> H. DENIFLE, *Die Statuten der Juristen-Universität Bologna vom J. 1317-1347 und deren Verhältniss zu jenen Paduas, Perugias, Florenz*, in H. DENIFLE-F. EHRLE, *Archiv für Literatur - und Kirchengeschichte des Mittelalters*, III, Graz 1956, p. 283 (XXI. De electione merchatorum facienda singulis annis).

insolventi o no (si accenna ai libri « quos voluntate debitorum vel ex pacto vendere poterunt »), la vendita deve effettuarsi, rigorosamente, *in stacionibus librorum approbatis . . . nec alibi*. Si prevede che lo scolaro debitore (o il rettore) sia avvisato con anticipo della prossima vendita; trascorsi 15 giorni da tale notifica, la vendita può avvenire legalmente, ma il mercante è tenuto a rendere sotto forma di mutuo una somma pari a due terzi del valore del libro allo scolaro « venditore ».

Altre persone in qualche modo attive in questo settore commerciale sono i bidelli. Essi forniscono gli avvisi dei libri disponibili sul mercato e per tale attività non possono pretendere nulla dagli stazionari, mentre da tutti gli altri possono esigere *quod sit iustum*<sup>24</sup>. Questi « altri » sono con tutta probabilità i compratori e i venditori « non-stazionari »; quindi, anche ai bidelli è riconosciuta la possibilità di svolgere un ruolo di intermediazione nelle vendite.

Ma coloro cui viene riconosciuto il ruolo principale in questa organizzazione commerciale sono senza dubbio gli stazionari. Legati all'università dal vincolo del giuramento<sup>25</sup>, obbligati a fornire idonei fideiussori e a deporre congrui pegni per potere svolgere legalmente la loro attività, essi si pongono, almeno teoricamente, come la chiave di volta del sistema, garantendo in concreto quel controllo che su questo genere di commercio l'università ambisce esplicare<sup>26</sup>.

Tese ad evitare eccessive speculazioni sulle compravendite sembrano le disposizioni che vietano allo stazionario l'acquisto di libri, per sé o per altri, *causa mercimonii*<sup>27</sup>. Di questa limitazione si è già parlato sopra ed è, per altro, una limitazione imposta anche agli scolari stessi<sup>28</sup>. Un momento importante del controllo esplicito sia dall'università, sia — evidentemente in maniera concorde — dal comune è costituito anche dal divieto di trasportare libri che non siano muniti di apposita bolletta rilasciata dai rettori<sup>29</sup>. Ulteriori garanzie che si vogliono assicurare al compratore instaurano, inevitabilmente, altre lentezze e limitazioni; non dobbiamo dimenticare che uno dei canali di alimentazione del commercio librario poteva essere il furto e questo rischio serve forse a spiegare l'esigenza di mettere costantemente in contatto le parti contraenti<sup>30</sup>.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, pp. 288 e ss. (XXVII. *De officio bidelli generalis*).

<sup>25</sup> *Ibid.*, pp. 291-2 (XXVIII. *Iuramentum stacionariorum librorum et peciarum*).

<sup>26</sup> *Ibid.*, pp. 292-4 (XXX. *Ad quid teneantur stacionarii librorum*).

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 293.

<sup>28</sup> *Ivi*; agli scolari è lecito vendere e comprare « mediate . . . libros inter se ipsos » (*ibid.*, p. 294).

<sup>29</sup> « Procurent etiam rectores illud servari statutum editum a comuni de bulleta librorum per comune non danda de libris portandis sine licentia rectorum » (*ibid.*, p. 293).

<sup>30</sup> « Et ut efficacius hiis mercatoribus obvietur, precipimus, quod nullus universitatis nostre scholaris solvat precium alicuius libri iuris canonici vel civilis excedentis summam

Anche sulle questioni di prezzo si sancisce uno stretto controllo teso ancora una volta ad evitare eccessive speculazioni o accordi più o meno trasparenti tra stazionari e mercanti o prestatori che decidessero di vendere libri già tenuti in pegno. Si vuole che il libro, ad esempio, non possa mai essere venduto ad un prezzo inferiore a quello originario e la stima, onestamente fatta dallo stazionario, può eventualmente essere messa in discussione solo da « illi duo stacionarii qui ad hoc [electi fuerint] per rectores »<sup>31</sup>. In questa disposizione si coglie una difesa degli interessi degli stazionari nei confronti di una concorrenza sleale dei prestatori, ad esempio, i cui libri, impegnati dagli studenti sulla base di stime presumibilmente inferiori al prezzo reale, potrebbero essere venduti a condizioni vantaggiose per il compratore, ma alteratrici dell'andamento normale dei prezzi praticati sul mercato e determinati, ricordiamolo, dagli stessi stazionari.

In realtà, dietro una indubbia volontà di controllo e dietro alcune rigidità, gli statuti del 1317 difendendo, o con il pretesto di difendere, gli interessi dei compratori, cioè essenzialmente degli scolari, sanciscono la posizione privilegiata degli stazionari. Come si è detto le compra-vendite avvengono presso di loro, sono loro che determinano i prezzi, prezzi sui quali, per altro, applicano una provvigione di intermediazione proporzionale al prezzo di vendita<sup>32</sup>. Non solo: certe apparenti rigidità non escludono più elastiche soluzioni<sup>33</sup> mentre si cercano di allontanare le difficoltà e i rischi che una eccessiva libertà nell'organizzazione di tale commercio avrebbe comportato agli stazionari. Pensiamo alle disposizioni contro la concorrenza dei mercanti, cui prima si faceva riferimento, e pensiamo al modo drastico per escludere dall'orizzonte quegli scrittori o affini che osassero trasformarsi in mercanti di libri aggirando così l'ostacolo dell'intermediazione dello stazionario tra produttore e compratore<sup>34</sup>.

---

sex lib. bon., nisi in presencia illius, qui librum venalem deposuit, vel sui procuratoris ad hoc mandatum habentis, et in presencia notarii universitatis vel alterius de sociis rectorum » (*ibid.*, p. 293). E ancora: « Ponat eciam . . . in libro venali extrinsecus et in evidenti loco et claris litteris non per zyphras nomen venditoris cum ipsius cognomine et precium libri . . . » (*ivi*).

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 294: « Item extiment libros bona fide . . . nullam machinationem vel conductum cum feneratoribus faciendo . . . ».

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 295 (XXXII. *Quantum recipere debeant stacionarii de vendicione librorum*).

<sup>33</sup> Ad esempio, dopo avere fissato l'entità di ciò che spetta allo stazionario per ogni libro venduto, a seconda dell'entità del prezzo di vendita, si dice: « Verum tamen empzione et vendicione perfectis liceat volenti dare et donare quantum velit suo arbitrio »: *ibid.*, p. 295 (XXXII. *Quantum recipere debeant stacionarii de vendicione librorum*).

<sup>34</sup> « Precipimus etiam, quod nullus scriptor, miniator vel corrector vel quivis alius se intromittat de faciendo libros vendi, nisi stacionarii, qui iurant et satisdant . . . » (*ibid.*, p. 294: XXX. *Ad quid teneantur stacionarii librorum*).

Da tutto quello che finora è stato detto emergono dunque essenzialmente due cose, relative agli stazionari come momento fondamentale del mercato librario: 1. una progressiva limitazione del ruolo mercantile degli stazionari (vedi le conclusioni del Boháček); 2. una difesa delle posizioni dello stazionario e dei suoi interessi (vedi le osservazioni da me fatte sulla base dello statuto dell'università dei giuristi del 1317). Aspettiamo a trarre conclusioni o a cercare di conciliare apparenti divergenze. Forse è il caso di accantonare per un attimo le fonti normative e di affrontare un tipo di documentazione più diretta e immediata, i contratti di compra-vendita, per vedere come effettivamente andavano le cose e per trarre qualche dato di ordine quantitativo.

Si è già anticipato che avremmo in questa sede utilizzato fonti definibili, in senso lato, « notarili ». Infatti i documenti che prenderò in considerazione sono tratti in parte dai *Libri memorialium* o *Memoriali del Comune* e in parte dalla serie dei *Provisores*. I Memoriali sono, è ben noto, una fonte di straordinaria e fin anche eccessiva ampiezza. Il comune di Bologna, a partire dal 1265, pretese che tutti gli atti rogati in città e nel contado per contratti superiori alle 25 lire fossero trascritti da notai comunali su appositi libri per rafforzarne il valore probatorio, per evitarne dispersioni o falsificazioni. A partire dal 1333, ai volumi redatti dall'ufficio dei Memoriali, che si protrasse fino al 1452, si affiancarono quelli dei Provisori. Si tratta di registri contenenti, anch'essi, memoria degli atti rogati in città ed in campagna, ma sono fonti di più semplice e rapida consultazione; qui, infatti, l'atto notarile veniva riassunto molto succintamente dal momento che il compito dei Provisori non era tanto quello di conservare copia dell'atto (compito dei Memoriali), quanto quello, più modesto, di attestare l'avvenuta registrazione nei Memoriali e il pagamento della relativa tassa<sup>35</sup>. Mentre dei registri dei Provisori, una serie pressoché sconosciuta finora, è stato da me compiuto uno spoglio diretto in Archivio di Stato, i Memoriali qui utilizzati sono quelli parzialmente editi (ma editi in maniera completa relativamente al nostro tema) nei volumi del *Chartularium Studii Bononiensis* o nel lavoro dell'Orlandelli sul contratto di scrittura<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Sulla serie dei *Memoriali*, vd. G. ORLANDELLI, *I memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna 1967, pp. 193-206.

<sup>36</sup> Un recente lavoro che vede l'utilizzazione sistematica della serie dei *Provisori* è quello di A. I. PINI, *Società artigianali e locazioni d'opera a Bologna prima e dopo la peste del 1348*, in *Aspetti della vita economica medievale*. Atti del Convegno di studi nel X Anniversario della morte di Federigo Melis, Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984, Firenze 1985, pp. 786-802. Il *Chartularium Studii Bononiensis*, Bologna 1909-1940 (voll.

Senz'altro tali fonti non ci danno un quadro completo del commercio librario in città nel periodo considerato che è, con intervalli più o meno lunghi, corrispondente all'incirca ad un secolo (1265-1360). Il limite sta nella natura della fonte che comprende solo atti notarili relativi a transazioni superiori alla 25 lire di bolognini. Restano dunque necessariamente escluse tutte le vendite di libri di prezzo inferiore. Quanto ai libri di prezzo superiore, dobbiamo ritenere che il quadro fornitoci da Memoriali e Provvisori sia sufficientemente completo. Certo non sapremo mai se vi fosse qualcuno che evitasse di ricorrere al notaio per la stipulazione di uno dei nostri contratti; così come non sapremo mai se fosse nella realtà possibile, pur ricorrendo al notaio, eludere la registrazione dell'atto (e il pagamento della tassa relativa). Sta di fatto che le compravendite di libri comportavano esborsi di danaro tutt'altro che irrilevanti; sembra pertanto logico pensare che le parti, entrambe, desiderassero suggellare l'operazione con il massimo delle cautele legali. Al di là di questi problemi, e cioè delle caratteristiche di maggiore o minore completezza, il pregio di Memoriali e Provvisori consiste, come prima si diceva, nell'eccezionale omogeneità di tali serie. Si tratta di uno sterminato numero di atti notarili registrati dagli stessi uffici, per le stesse finalità, con gli stessi criteri.

Possiamo senz'altro anticipare che i libri ricorrenti nella nostra documentazione sono, nella stragrande maggioranza dei casi, libri di diritto. Questo è normale se, come si è detto, erano libri di alto valore e se, come ha dimostrato il Cipolla nelle sue ricerche sulla Pavia del Trecento, i prezzi dei testi giuridici erano mediamente superiori a quelli dei testi teologici e medici<sup>37</sup>. Il fatto che il commercio del libro sia costituito essenzialmente da libri di diritto rende dunque ragione della scelta dei compilatori dei formulari notarili da noi presi in considerazione; ma rende anche ragionevole tutta una serie di considerazioni fondate, oltre che sui contratti in questione, anche sugli statuti dell'università dei giuristi di cui si è già parlato.

Ciò su cui baseremo le nostre argomentazioni sono alcuni dati relativi al periodo 1265-1269. Su una ventina di contratti di vendita di libri in cui compaiono nel ruolo di venditori o compratori elementi prevalentemente attivi nel settore commerciale, si possono segnalare i contratti che vedono come venditori i Pepoli — Filippo in 2 casi<sup>38</sup>, Zoene in 4<sup>39</sup>, Zerra, solo o

---

13) sarà d'ora in poi citato con *Chart.* ed il numero del volume in cifre romane. Il lavoro dell'Orlandelli cui ci si riferisce è la sezione *Documenti de Il libro a Bologna*, cit.

<sup>37</sup> C. M. CIPOLLA, *Il valore di alcune biblioteche*, cit.

<sup>38</sup> *Chart.*, VIII/CCCXL, p. 165 (1268 gennaio 14) e *Chart.* VIII/DLIII, p. 269 (1268 ottobre 17).

<sup>39</sup> *Chart.* V/DI, p. 235 (1266 ottobre 16); *Chart.*: VII/CXLVII, p. 80 (1267 giugno 21), *Chart.* VII/CLV, p. 85 (1268 gennaio 20); *Chart.* VII/CCXXX, p. 121 (1268 giugno 25).

con altri, in 3<sup>40</sup> —, Nicolò Pizzigotti (5 casi)<sup>41</sup>, Bartolomeo Ammannati da Pistoia (3 casi)<sup>42</sup> e *Ganus Henrici* da Firenze (1 caso)<sup>43</sup>. Un esame più dettagliato del Memoriale relativo all'anno 1265 (o meglio ai primi 8 mesi di quell'anno, dal momento che il registro comprende registrazioni a partire dal mese di maggio) consente poi di rilevare una notevole vivacità nel settore librario; si possono infatti contare 91 contratti di vendita e 16 contratti di scrittura di codici<sup>44</sup>. La quasi totalità delle compravendite vede privati (scolari o maestri) nel ruolo di compratori/venditori; qualche rara eccezione riguarda figure di mercanti-cambiatori (Bartolomeo Ammannati da Pistoia, Pepoli, Bongherardi e Pizzigotti)<sup>45</sup>, di scrittori o di stazionari in veste di venditori<sup>46</sup>.

Possiamo poi disporre dei contratti stipulati nel 1270. Uno spoglio sistematico del volume del *Chartularium Studii Bononiensis* recentemente edito<sup>47</sup> permette alcune considerazioni sulle figure dei contraenti. Nell'insie-

<sup>40</sup> *Chart.* V/DII, p. 236 (1266 ottobre 18); *Chart.* V/DIV, p. 236 (1266 ottobre 18); *Chart.* V/CCCXIX, p. 149 (1265 novembre 28).

<sup>41</sup> *Chart.*, VII/CCLXXXIX, p. 151 (1268 settembre 14); *Chart.* VIII/DLXXXI, p. 280 (1268 novembre 29); *Chart.* VIII/DLXXXIII, p. 281 (1268 dicembre 3); *Chart.* VIII/CLXI, p. 83 (1268 dicembre 3); *Chart.* VIII/CLXIV, p. 84 (1268 dicembre 4).

<sup>42</sup> *Chart.* VIII/CCXCVII, p. 146 (1268 novembre 10); *Chart.* VII/LXXXIX, p. 50 (1267 aprile 13); *Chart.* V/XXXV, p. 19 (1265 giugno 30).

<sup>43</sup> *Chart.* VII/CDLXXIX, p. 238 (1268 marzo 3).

<sup>44</sup> Elenchiamo di seguito i contratti di compravendita di libri rinvenuti in *Chart.* V (relativamente all'anno 1265); XIII, XVII, XXI, XXIX, XXXV, XL, XLIX, LIV, LVI, LXII, LXIII, LXV, LXX, LXXVI, LXXXVI, XCIV, XCVI, CII, CXIII, CXVI, CXIX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXX, CXLII, CLIX, CLXIV, CLXX, CLXXVIII, CLXXXIII, CLXXXIX, CXC, CXCH, CXCIV, CCI, CCVII, CCXI, CCXIII, CCXVII, CCXXVII, CCXXVIII, CCXXIX, CCXXXI, CCXXXII, CCXXXIII, CCXLI, CCXLII, CCXLIII, CCXLIV, CCXLVI, CCXLVII, CCXLVIII, CCXLIX, CCLII, CCLVI, CCLXIV, CCLXV, CCLXX, CCLXXVII, CCLXXIX, CCXCII, CCCV, CCXC, CCCXIV, CCCXIX, CCCXXV, CCCXXXII, CCCXXXIV, CCCXXXVI, CCCXLI, CCCXLII, CCCXLIII, CCCXLV, CCCXLVII, CCCXLVIII, CCCXCIX, CCCXXVI, CCCXXVII, CCCXXVIII, CCCXXXII, CCCXXXIII, CCCXXXVII, CCCXLI, CCCXLV, CCCXLVIII, CCCXLIX, CCCCLIV, CCCCLIX, CCCCLXXII. I contratti di scrittura rinvenuti sono i seguenti: XIX, XXIII, XLV, XLVII, LXXX, C, CVII, CXXVII, CXXXIX, CCII, CCIII, CCLXXXV, CCXCV, CCCIV, CCCXLIX, CCCLVII.

<sup>45</sup> Per Bartolomeo Ammannati, vd. *Chart.* V/XXXV, p. 19; per Zerra Pepoli e *Marchesellus q.d. Nicholai Bongherardi, mercatores bononienses* associati a Amadore Pizzigotti, vd. *ibid.*, CCCXIX, p. 149 (la stipulazione avviene *ad tabulam dicti Zerre*).

<sup>46</sup> Lo scrittore in questione è *Bartolomeus q. Tinti di Mutina* che nel contratto promette di completare l'opera evidentemente non ancora terminata (*ibid.*, CII, p. 50); lo stazionario in questione è *Arditio de Mediolano* (*ibid.*, CXIII, p. 55).

<sup>47</sup> *Chartularium Studii Bononiensis*, a c. di R. Ferrara e G. Tamba, Bologna 1981 (d'ora in poi *Chart.* XIV); il volume comprende 542 contratti. Qui, sui 542 documenti editi, abbiamo rinvenuto i seguenti contratti di vendita di libri: 11 (p. 13), 24 (p. 20),

me di 542 documenti, a fianco di 6 contratti di scrittura, si sono rilevati 26 contratti di vendita di codici. Tra i venditori compaiono alcuni mercanti-cambiatori: Nicolò Pizzigotti e soci<sup>48</sup>, Zoene Pepoli<sup>49</sup>, Bartolomeo Ammannati da Pistoia<sup>50</sup>, *Ganus Henrici* da Firenze<sup>51</sup>, nonché alcuni scrittori: sicuramente individuabili come tali sono *magister Cardinalis q. Paganelli de Forlivio*<sup>52</sup>, *Nicholaus q.d. Richerii*<sup>53</sup> e *Bonaventura de Limani notarius*<sup>54</sup>. Tra i compratori appaiono ancora cambiatori-mercanti<sup>55</sup>, ma anche stazionari<sup>56</sup> e scrittori<sup>57</sup>. Altra cosa degna di rilievo è il luogo in cui avvengono le stipulazioni

---

49 (p. 31), 50 (p. 31), 62 (p. 36), 66 (p. 38), 67 (p. 38), 92 (p. 50), 101 (p. 53), 119 (p. 61), 131 (p. 66), 135 (p. 67), 151 (p. 75), 154 (p. 76), 250 (p. 120), 251 (p. 120), 252 (p. 121), 270 (p. 128), 302 (p. 142), 321 (p. 150), 326 (p. 153), 345 (p. 161), 379 (p. 177), 468 (p. 219), 491 (p. 229), 518 (p. 240).

<sup>48</sup> *Chart.*, XIV/119 (1270 maggio 17): si tratta della vendita di un Codice fatta a *Petrus Bedosi q.b. Bernardi* per 32 l.b.

<sup>49</sup> *Chart.* XIV/270 (1270 luglio 5): si tratta della vendita di un *Digesto vecchio*, non completo, con apparato di Accursio *pro minori parte a d. Cardinalis q. Paganelli qui fuit de Forlivio* per 28 l.b.

<sup>50</sup> *Chart.* XIV/302 (1270 luglio 28): si tratta della vendita di *Decretali* con apparato di Bernardo a *Johannes Petri de Archubus* per 8 lire di tornesi.

<sup>51</sup> *Chart.* XIV/379 (1270 settembre 5): si tratta della vendita di un Codice con apparato di Accursio fatta a *Beraldus q.b. Beraldi da Ugar Burdegalsis diocesis* per 70 l.b. Per l'attività di *Ganus Henrici* anche nel trasporto di libri, vd. S. STELLING-MICHAUD, *Le transport international des manuscrits juridiques bolonais entre 1265 et 1320*, in *Mélanges d'histoire économique et sociale en hommage au Professeur Antony Babel*, I, Genève 1963, pp. 95-127.

<sup>52</sup> *Chart.* XIV/92 (1270 maggio 5): si tratta della vendita di un *Volumen* con apparato di Accursio fatta a *Ulfreducius Boxii de Perusio* per 50 l.b. Per maestro Cardinale, vd. F. FILIPPINI-G. ZUCCHINI, *Miniatori e pittori a Bologna. Documenti dei secoli XIII e XIV*, Firenze 1947, pp. 44 ss.

<sup>53</sup> *Chart.* XIV/468 (1270 ottobre 11): si tratta della vendita di un *Decreto* fatta al *comes Gaufrédus teotonicus*, scolaro; Nicolò, come miniatore, è ricordato in F. FILIPPINI-G. ZUCCHINI, *Miniatori e pittori*, cit., p. 183 ove appare come venditore di un *Digesto nuovo* con apparato di Accursio a Enrico Marchelli scolaro per 80 l.b.

<sup>54</sup> *Chart.* XIV/251 (1270 giugno 30): si tratta di una *Lectura d. Odofredi super Codice incompleta*. Che Bonaventura sia *scriptor*, lo si deduce dal fatto che, nel contratto in questione, promette di completare l'opera nel giro di 2 mesi.

<sup>55</sup> Ad esempio Nicolò Pizzigotti che compera un *Decreto* con apparato di Giovanni per 145 l.b. a nome di Ottone, *prepositus spirensis*, da *Albergiptus f.d. Ubertini de Ubertis*: cfr. *Chart.* XIV/326 (1270 agosto 11); vd. anche *Bonfiglus Contadini de Senis* che compera da *Johannes de Ripadast q.d. Gulielmi Parpagle* un *Inforziato* con apparato di Accursio per 75 l.b.: cfr. *Chart.* XIV/345 (1270 agosto 21); il Contadini appare altrove titolare di una *statio*: cfr. *Chart.* XIV/239.

<sup>56</sup> Si tratta, per la precisione, di *Ardicio de Mediolano*: nel marzo compera una *Summa d. Azonis* da *Petrus Bernardi Patunensis* per 44 l.b. a nome del convento dei frati predicatori; e nel novembre compera un *Decreto* da *Thomas dictus de Vindocimo de Ultramar*e per 110 l.b. (cfr. *Chart.* XIV/49 e 518).

<sup>57</sup> Trattasi di maestro Cardinale di Paganello da Forlì che acquista da Zoene Pepoli; cfr. *supra* a nota 52.

dei contratti: 8 nella *statio* di *Ardicio d. Guidonis de Mediolano*<sup>58</sup> e uno della *statio* di *Albertus d. Odofredi*, pure stazionario<sup>59</sup>. Meno ricorrenti appaiono altre sedi: 3 stipulazioni (che vedono come venditori Nicolò Pizzigotti, Zoene Pepoli e *Ganus Henrici*, vale a dire dei mercanti-cambiatori) avvengono *in cambio*<sup>60</sup>; 2 *in curia de Acharixiis*, senza dubbio perché lì era ubicata la *statio* degli Ammannati, mercanti pistoiesi (infatti uno dei due contratti vede Bartolomeo Ammannati nelle vesti di venditore)<sup>61</sup>; infine abbiamo 7 contratti stipulati presso i notai che erano stati chiamati a stendere l'atto di vendita<sup>62</sup>. Può essere utile sottolineare il fatto che nel caso in cui il venditore o il compratore sia uno *scriptor*, il contratto non viene mai stipulato presso uno stazionario, ma presso il notaio rogante<sup>63</sup> o altrove<sup>64</sup>; questo particolare serve forse a comprendere come tra le due categorie potessero, in certi momenti, sorgere delle divergenze derivanti da situazioni di concorrenzialità.

Arriviamo ora al grosso della nostra documentazione. Su 367 contratti relativi agli anni 1300-1330 riguardanti il libro<sup>65</sup> abbiamo rilevato 121 compra-vendite accanto a 22 contratti di scrittura. Siamo molto lontani dalla vivacità documentata nel 1270 e, ancor più, negli 8 mesi del 1265. In questi 30 anni la media annuale delle vendite supera di poco i 4 contratti. Ancor più deludente è la situazione che si desume dalla spoglio dei Provvisori per gli anni 1333-1360: nei 27 anni considerati si sono rilevati solo 17 contratti di vendita con una media annuale di neppure 2 contratti (tavv. I e II).

I luoghi in cui avviene la stipulazione e la relativa stesura dell'atto di vendita, non sono sempre specificati. Disponiamo di 37 indicazioni per i 121 contratti stipulati tra 1300 e 1330 e di 8 indicazioni per i contratti stipulati

---

<sup>58</sup> *Chart.* XIV/49, 50, 66, 67, 151, 321, 345, 518.

<sup>59</sup> *Chart.* XIV/154.

<sup>60</sup> *Chart.* XIV/119, 270, 379.

<sup>61</sup> *Chart.* XIV/252, 302. Sugli Ammannati e sulla loro attività in Bologna, vd. G. ZACCAGNINI, *I banchieri pistoiesi a Bologna e altrove nel secolo XIII*, Pistoia 1920.

<sup>62</sup> *Chart.* XIV/11, 62, 92, 131, 135, 250, 251.

<sup>63</sup> *Chart.* XIV/92, 251.

<sup>64</sup> In un caso *in cambio*, visto che il venditore è Zoene Pepoli (*Chart.* XIV/270) e in un caso *sub porticu domus d. Henrigucii de Galuciis* (*Chart.* XIV/468).

<sup>65</sup> Vd. *Appendice I*. In questa appendice sono schematizzati i contratti di vendita di libri rinvenuti in G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna*, cit. I dati riportati sono: venditore, compratore, opera venduta, caratteristiche del codice (tipo di scrittura, tipo di legatura, tipo di pergamena, composizione in quaderni, presenza di miniature...), luogo in cui avviene la stipulazione, prezzo. Le abbreviazioni usate sono le seguenti: Acc. (Accursio), ant. (antica), app. (apparato), cart. (carta/e), Cod. (Codice), cop. (coperto), Dig. (Digesto), ed. (edina), Feud. (Feudorum), gl. (glossa), Inf. (Inforziato), Inst. (Instituta), litt. (littera), M. (maestro), min. (miniato), mod. (moderna), n. (nuovo), parz. (parziale), quad./quint. (quaderno/quinterno), st. (statio), v. (vetus), Vol. (Volume).

TAVOLA I

Anni	N. contratti	N. opere				Entità delle transazioni *
		d.c.	d.e.	Altre	Totale	
1300	19	14	7	3	24	l. 945 s. 10
1301	11	15	7		22	l. 856
1302	17	19	2		21	l. 987
1303	11	9	7	1	17	l. 601 s. 10 + X
1304	9	8	1		9	l. 579
1305	4	3	1		4	l. 148
1306	1	1			1	l. 85
1307						
1308	1	5	2		7	l. 132
1309	5	2	5		7	l. 374 s. 10
1310	3	3	1		4	l. 220
1311	1	1	2		3	l. 100
1312	3	2	1		3	l. 309
1313	4	3	5		8	l. 468
1314						
1315	1	3		X	3 + X	l. 47 + X
1316	2	1	1		2	l. 66 s. 10
1317	2	2	8		10	l. 325
1318	1		1		1	l. 36
1319	4	5		2	7	l. 376
1320	5	3	1	1	5	l. 215
1321	1			1	1	l. 50
1322	2	2	1		3	l. 83
1323	1	1			1	l. 90
1324	3	2	6		8	l. 629
1325	3	2	17	2	21	l. 65 + f. 165
1326	1			4	4	l. 180
1327	2	1	2		3	l. 146
1328	3	2	2		4	l. 163
1329						
1330	1	1			1	l. 55
<b>Totali</b>	<b>121</b>	<b>110</b>	<b>80</b>	<b>14 + X</b>	<b>204 + X</b>	

TAVOLA II

Anni	N. contratti	N. opere				Entità delle transazioni *
		d.c.	d.e.	Altre	Totale	
1333						
1334						
1335						
1336						
1337	2	2			2	l. 97
1338	1	1			1	l. 40
1339	2	3		X	3 + X	l. 255
1340						
1341						
1342						
1343	2	1	1		2	l. 85 + f. 30
1344	1	1			1	l. 32
1345						
1346	1	1			1	l. 70
1347	1	1			1	l. 100
1348	2	1		X	1 + X	l. 264
1349	1	1			1	l. 50
1350						
1351	1	?	?	?	?	?
1352	1		1		1	l. 75
1353	1		2		2	f. 32
1354						
1355						
1356						
1357						
1358	1	4			4	f. 100
1359						
1360						
Totali	17	16	4	X	20 + X	

\* I valori monetari delle tavole I e II sono prevalentemente espressi in lire di bolognini, come nei documenti. I pochi casi in cui compaiono valori espressi in fiorini oro si è proceduto, nel trasferirli nel grafico di tav. III, alla riduzione in moneta bolognese secondo la proporzione rinvenuta spesso nei contratti di cambio del I semestre del 1334 (Archivio di Stato di Bologna, *Provvisori*, b. 2). Tale rapporto, esteso ad anni precedenti e seguenti il 1334 (e cioè al 1325, 1343, 1353, 1358), ha valore puramente indicativo dal momento che esso è variabile nel tempo; per i primi anni sessanta del secolo, ad esempio, il divario tra le due monete è minore (1 f. = 33 sol. bol. circa); cfr. A. BORLANDI, *Moneta e congiuntura a Bologna. 1360-1364*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano* », 82 (1970), pp. 391-478. Le abbreviazioni d.c. e d.e., infine, stanno a significare - rispettivamente - « diritto civile » e « diritto ecclesiastico ».

tra 1334 e 1360. Nel primo trentennio i luoghi deputati alle contrattazioni appaiono essere, assai spesso, luoghi « commerciali » e, prevalentemente, botteghe di librai<sup>66</sup>. Va però subito detto che questo genere di indicazioni ricorre fino al 1316; in seguito non disponiamo più di indicazioni analoghe (l'unica eccezione riguarda un contratto del 1325)<sup>67</sup>. Le 8 indicazioni disponibili per il periodo che va dal 1333 al 1360<sup>68</sup>, invece, consentono di stabilire altre proporzioni: a fianco di 4 contratti stipulati nella *statio* di qualche libraio rinveniamo 4 contratti stipulati in sedi « private », 3 dei quali nell'abitazione del venditore o del compratore<sup>69</sup>.

Nei contratti stipulati, tra 1300 e 1330, in botteghe di librai, raramente troviamo il libraio interessato personalmente — come venditore o compratore — alla vendita (2 casi su 24)<sup>70</sup>. Nel caso di contratti stipulati in fondachi mercantili, solo in 2 casi su 5 vediamo i mercanti stessi coinvolti direttamen-

---

<sup>66</sup> Sui 121 contratti, abbiamo rinvenuto 37 indicazioni relative al luogo di stipulazione. Ricordiamo qui quelle che rinviano a stazionari: *in statione Nicholay d. Virgili* (3 casi), *in statione Nicholay d. Ugolini* (1 caso), *in statione Nicholay de Suricis* (1 caso), *in statione Nicholay* (1 caso), *in statione Raynaldi* (1 caso), *in statione Jacobi et Atualdi qui vendunt libros* (1 caso), *in statione Jacobi Johannis bidelli d. Francisci de Sassolinis* (X caso), *in statione d. Francisci q.d. Alberti Odofredi in qua moratur Paulus bidellus*, ovvero *in statione d. Pauli de Odofredis* (3 casi), *in domo Martini d. Sulimani legum doctoris* (6 casi), *in statione*, ovvero *in statione habitationis Johannis q.d. cambii de Zambeccariis* che è stazionario *iuxta plateam s. Ambrosii* (3 casi).

<sup>67</sup> *Appendice I/114*.

<sup>68</sup> Per questi anni rimandiamo all'*Appendice II* che sintetizza i dati risultanti dallo spoglio dei relativi registri della serie *Provisori* dell'Archivio di Stato di Bologna. Per l'impostazione della *Appendice* valgono le precisazioni fatte supra a nota 65. I registri dei *Provisori*, che vanno di anno in anno, sono suddivisi in due sezioni corrispondenti rispettivamente al primo e al secondo semestre. In ogni semestre, poi, la registrazione dei contratti presenta un'ulteriore suddivisione dipendente dal luogo in cui era stata effettuata la registrazione sui *Memoriali* (presso il *cambio*, presso la *scarania* o presso la *gabella*). È utile specificare questo dato dal momento che, in assenza di una numerazione delle carte dei registri in questione, esso consente un più agevole ritrovamento dei contratti. Per questo motivo, vicino alla data di ogni singolo contratto, abbiamo aggiunto, nella tabella costituente l'*Appendice II*, C (*cambio*) o S (*Scarania*) o G (*gabella*).

<sup>69</sup> Le stipulazioni presso i librai avvengono: *in statione Andriucii Raynaldi de Libris* (2 casi), *in statione Arduini de Libris* (1 caso), *in statione Symonis bidelli de c.s. Andree de Ansaldis* (1 caso). Le 4 sedi « private » sono: *in domo Nicholay Alegri* (1 caso), *in domo habitationis d. Ricardi de Saliceto* venditore (1 caso), *in domo habitationis d. Tomaxii d. Augustini de Bertoni de Papia* venditore e vicario del podestà di Bologna (1 caso), *in domo habitationis Jacobi d. Bencevenis de Saliceto* (1 caso).

<sup>70</sup> In un caso è lo stesso *Johannes q.d. Cambii de Zambeccaris*, presso la cui *statio* avviene la stipulazione, che compra (cfr. *Appendice I/80*); nell'altro è suo figlio Bonfigliolo che vende (cfr. *Appendice I/92*).

te come compratori o venditori<sup>71</sup>. Questo testimonia che il commercio librario è un commercio essenzialmente di intermediazione. In realtà, poi, la prima impressione si modifica alquanto se esaminiamo con attenzione anche quei contratti in cui non appaiono indicazioni relative al luogo della stipulazione; allora, in una decina di casi, si possono individuare agevolmente, tra venditori o compratori, alcuni stazionari<sup>72</sup>. Tra i venditori, due soltanto sono *scriptores* sicuramente individuabili come tali e uno di questi compare come venditore di alcuni *libri in peciis* a una coppia di stazionari<sup>73</sup>. A proposito di scrittori, facciamo presente che tra tutti i documenti editi dall'Orlandelli, solo 2 contratti dei 22 di scrittura ivi rinvenibili vedono di fronte, come controparti, *scriptores* e stazionari<sup>74</sup>. Questo riduce di molto le possibilità di caratterizzare lo stazionario come mercante di proprie iniziative editoriali<sup>75</sup>; anche questo avveniva, ma, nel complesso, abbastanza raramente.

<sup>71</sup> Le 5 stipulazioni cui qui si fa riferimento avvengono: in *fondicho heredum d. Bianchi Cose* ovvero in *fondicho d. Bonifatii Bianchi Cose* (3 casi), in *fondicho d. Lodi q. Ratigni de Florentia quod est in domibus heredum q.d. Thomaxii de Ramponibus* (1 caso) e in *fondicho d. Zerze d. Romei de Pepolis* (1 caso). I 2 casi cui sono direttamente interessati i mercanti presso i quali avviene la stipulazione, sono quelli in cui *Lolus q. Ratigni* compera (*Appendice I/82*) e quello in cui Zerra Pepoli vende (*Appendice I/89*). Mai compaiono come compratori o venditori gli eredi di *Blancus Cose*, rappresentanti gli Acciaiuoli di Firenze in Bologna.

<sup>72</sup> Tra i venditori: *Martinus q.d. Bertolomei de Tinto de Mutina, stationarius librorum in legibus et decretalibus, c.s. Jeminiani* (cfr. *Appendice I/18, 37, 54*); *Johannes q.d. Cambii de Zambecariis, c.s. Ysaie* (cfr. *Appendice I/10, 86, 95*) e suo figlio Bonfiglio detto *Chirolus*, (cfr. *Appendice I/92, 93*; sull'entità di Bonfiglio e *Chirolus o Ghirolus*, vd. G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna*, cit., doc. n. 192); *Franceschinus q.d. Bonaventure stationarius, c.s. Jacobi de Carbonensibus* (cfr. *Appendice I/106*); *Jacobus q.d. Bonacunte Maschagni stationarius librorum, c.s. Mame* (cfr. *Appendice I/111*). Tra i compratori: *Johannes q. Cambii de Zambecariis* (cfr. *Appendice I/80*); *Rainaldus Rizardi de Ibernica et Jacobus Leonis de Cardono stationarii* (cfr. *Appendice I/52*); *Paulus q.d. Francisci d. Alberti de Odofredis, c.s. Ambroxii* (cfr. *Appendice I/101 e 102*; nel secondo caso tramite la persona di *Danibel q.d. Nicholai, c.s. Thome de Braina*); *Guido q.d. Arditiionis de Libris, c.s. Ambroxii* (cfr. *Appendice I/90*; in cui è da ravvisare il figlio e continuatore del famoso Ardizzone, vd. G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna*, cit., doc. n. 246).

<sup>73</sup> Cfr. *Appendice I/52*: i compratori sono *Rainaldus Rizardi de Ibernica et Jacobus Leonis de Cardono*. Il secondo scriptor è *Jacobus q.d. Thomaxini Chavelle de civitate Mutine* che vende a *fr. Gibertus de Marano* un *Sesto* impegnandosi a terminarlo e a correggerlo (cfr. *Appendice I/104*).

<sup>74</sup> Cfr. G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna*, cit., doc. n. 192: *domina Malgarita q. Bertholomei de Magnanis et uxor Geminiani q. Jacobi de Mutina de c.s. Argangelli* si impegna con *Bonfiglolus qui dicitur Ghirolus d. Johannis de Zambecariis*; *ibid.*, doc. n. 358: *Bartolomeus f. Bertolini c.s. Sysmondi* si impegna con *Nicholaus q. Allegri stationarius librorum c.s. Jacobi de Carbonensibus*.

<sup>75</sup> Fondamentale rimaneva dunque il ruolo dello stazionario nel mettere a disposizione le *pecie* e lo *scriptor* a chi optasse per una composizione graduale, o parziale, del codice.




TAVOLA III

Passiamo ora a qualche considerazione di carattere quantitativo. La schematizzazione dei dati relativi al primo trentennio del secolo XIV e l'immediata visualizzazione di essi grazie ad alcuni grafici, permettono di valutare le caratteristiche e le tendenze del commercio librario bolognese in un periodo assai critico per la vita culturale cittadina; si tratta infatti dei decenni cui si fa abitualmente risalire l'inizio della decadenza del prestigioso Studio<sup>76</sup>. Il grafico che riassume l'entità delle transazioni (tavola III) in realtà va considerato con molta cautela. Il suo significato può essere discutibile dal momento che i dati in esso contenuti, supposti omogenei, in realtà potrebbero non essere tali. Infatti nel corso di un trentennio in cui dovettero peggiorare progressivamente le condizioni economiche della città, è ragionevole supporre mutamenti nei prezzi nonché nella capacità di acquisto della moneta locale. Se si prescinde da tutto questo e se si fa un discorso astratto, si osserva comunque che ad alti valori annuali dei primi tre anni del secolo, segue un forte crollo che porta progressivamente ai valori nulli del 1307. Dopo tale crollo non si raggiungono più gli alti valori di inizio secolo. Si susseguono ancora momenti di commercio alquanto vivace (1309, 1313, 1317, 1319) ma sempre al di sotto delle 500 lire annue ed alternati a momenti di forte depressione con periodicità quasi regolare (2-4 anni). Dal 1321, dopo due anni di leggera crescita, abbiamo un aumento eccezionale delle transazioni culminante nei valori del 1324 (lire 629). Il 1324 dovette comunque essere un anno del tutto eccezionale dal momento che, dopo, segue un irreversibile declino nonostante le riprese, su valori assai bassi, del 1328 e del 1330. Dunque, stando al grafico in questione, saremmo alla presenza di un commercio librario in fase nettamente decrescente; i nostri dati documenterebbero un vero e proprio crollo colto nella fase iniziale, quando ancora non mancano oscillazioni e recuperi, tali però, da non consentire ipotesi di inversioni di tendenza.

L'ambiguità del quadro fornito dai valori delle entità delle transazioni annuali può tuttavia essere parzialmente neutralizzata da un'altra serie di dati forniti di maggiore obiettività: quelli relativi al numero delle opere annualmente comprate e vendute (tavola IV). Il grafico che ora consideriamo può correggere, o confermare, le considerazioni fatte sopra. In realtà le conferma ampiamente. Da valori abbastanza alti di inizio secolo, si passa, con una costante e regolare diminuzione, ai valori nulli del 1307. Dopo, fino al 1323, abbiamo una serie di oscillazioni tra valori minimi e medio-bassi. Anche in questo caso si evidenzia l'occasionalità del periodo 1324-25 cui segue un costante e deciso calo. Da questo grafico, tuttavia, possiamo trarre ulteriori

---

<sup>76</sup> A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna*, I, II Medioevo (secc. XI-XV), Bologna 1940, p. 94.




TAVOLA IV




TAVOLA V

considerazioni. Disaggregando i dati complessivi, è possibile inseguire separatamente l'andamento del commercio riguardante i libri di diritto civile e quello riguardante i libri di diritto canonico (tavola V). Le due serie di valori rivelano un andamento non propriamente parallelo. I testi civilistici, complessivamente più commerciati di quelli canonistici (110 contro 80 nel corso del trentennio considerato), diminuiscono in maniera graduale e progressiva negli anni compresi tra il 1300 e il 1307. Le opere di diritto canonico invece, nello stesso settennio, presentano un andamento più oscillante ed incerto. Ma bisogna soprattutto notare il fatto che in certi anni (vedi ad esempio il 1302 e il 1303) siamo alla presenza di situazioni opposte: ad una diminuzione di opere civilistiche corrisponde un aumento di quelle canonistiche e viceversa. È un fenomeno che si ripete con una certa regolarità nel 1309, nel 1310, nel 1311, nel 1312 e ancora nel 1315, 1316, 1319 e 1320. Quindi le oscillazioni che caratterizzano gli anni 1307-1323, rinvenibili anche in queste due serie di dati, appaiono determinate anche dall'andamento alterno del commercio di opere dal contenuto diverso. Le punte più alte di questo periodo, i cui valori comunque si pongono su livelli molto bassi, sono — nella maggioranza dei casi — dovute ad impennate nella compravendita di testi di diritto ecclesiastico (1313, 1317). Questo è ancor più evidente negli anni 1324-25, quando il divario tra i due tipi di opere si fa più macroscopico. Dopo il 1325, comunque, le due serie si ricompongono in un parallelismo che le mantiene su valori molti bassi.

Anche per il periodo che va dal 1333 al 1360 si evidenzia un forte parallelismo tra l'andamento delle transazioni espresse in lire di bolognini e il numero delle opere annualmente comprate e vendute. Si tratta di valori ormai bassi e bassissimi (per molti anni non sono documentate compravendite) con leggere riprese nel 1339, 1348, 1358. La distinzione, anche qui operata tra testi civilistici e canonistici, rivela un maggiore movimento di testi civilistici, rispetto ad una costante fase depressiva di quelli canonistici che compaiono solamente nel 1343, nel 1352 e nel 1353; le due serie, comunque, anche in questo caso raramente procedono in maniera parallela.

L'andamento del commercio librario, così come ci appare dalle fonti utilizzate, sarebbe dunque in netta decadenza. Tale decadenza, che riguarda essenzialmente il movimento di opere ricercate da studenti e maestri dello Studio, o da professionisti della legge, o da persone desiderose di investire i propri danari in un bene « sicuro » e comunque facilmente commerciabile in ogni momento in città — ma essenzialmente da studenti e maestri dello Studio — non può non essere collegata al periodo di decadenza che lo Studio stesso comincia a manifestare nel secolo XIV. Non si trattava ancora di una crisi totale; nel Trecento lo Studio bolognese annovera ancora maestri di valore, anche se di statura inferiore a quella dei grandi maestri duecenteschi, ed un numero non irrilevante di studenti, anche se assai oscillante. Pietro

Azario, inviato a Bologna dal Visconti intorno al 1350 parla nella sua cronaca di 13.000 studenti presenti in città. Il numero sembra decisamente eccessivo sia rispetto al calo di studenti che doveva essersi verificato nella prima metà del secolo, sia rispetto al più generale calo demografico che stava interessando tutta la città<sup>77</sup>.

Da tempo molti motivi concorrevano ad influire negativamente sulla vita dello Studio. Ad esempio i problemi politici, così complessi e violenti, della seconda metà del Duecento che videro il contrapporsi irriducibile delle fazioni « guelfa » e « ghibellina », l'evoluzione estrema del comune « popolare » e il predominio definitivo della parte « geremea ». Già in quel secolo i contrasti ideologici, o più semplicemente il malessere di maestri o studenti, nonché i tormentati e i più o meno vincolanti rapporti con il comune e con la chiesa, avevano determinato quelle frequenti emigrazioni di studenti o maestri che favorirono il sorgere di altri Studi in città più o meno vicine<sup>78</sup>.

Ma nel corso del Trecento a queste cause già tradizionali, e ancora a tratti persistenti, si aggiunsero motivi nuovi di instabilità del tutto contingenti. Nel 1303, ad esempio, il pontefice Bonifacio VIII emanava una bolla con la quale si fondava lo Studio romano. Nel 1306 a Bologna si ebbe poi l'ultima « cacciata » dei Lambertazzi (ghibellini) che causò una vera emorragia demografica e un conseguente stato di paura e di incertezze; l'interdetto lanciato sulla città dal cardinale Napoleone Orsini, inoltre, determinò la chiusura dello Studio che venne ristabilito solo nel 1308<sup>79</sup>. Intorno al 1313 si ebbero nuovi motivi di incertezza dovuti alla presenza in Italia dell'imperatore Enrico VII (col conseguente rientro in città dei ghibellini espulsi) e ai sommovimenti politici che in quel periodo andavano determinandosi nell'area padana<sup>80</sup>. Le condizioni della città non dovevano essere facili se nel 1313 le autorità cittadine decidevano di ridurre della metà tutte le gabelle, dimostrando con ciò il desiderio di porre le premesse per una qualche ripresa delle attività commerciali locali<sup>81</sup>. Tutto questo può forse contribuire in parte

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 95. Sulle vicende demografiche di Bologna in età medievale, vd. A. I. PINI, *Un aspetto dei rapporti tra città e territorio nel Medioevo: la politica demografica « ad elastico » di Bologna fra il XII e il XIV secolo*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, I, Napoli 1978, pp. 365-408.

<sup>78</sup> Sulle emigrazioni duecentesche e sulla fondazione di altri centri universitari, vd. A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna*, cit., pp. 200 e ss. Sui rapporti tra università e comune, vd. G. ROSSI, « *Universitas scholarium* », cit., pp. 173-266.

<sup>79</sup> A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna*, cit., p. 202 (per la fondazione dello studio di Roma ad immagine di quello bolognese); per gli avvenimenti del 1306-8, vd. *Corpus Chronicorum bononiensium*, in RR.II.SS., XVIII/2, pp. 272-276.

<sup>80</sup> A. I. PINI, *Un aspetto dei rapporti*, cit., p. 394.

<sup>81</sup> *Corpus Chronicorum bononiensium*, cit., p. 327.

a rendere ragione del calo che abbiamo riscontrato nel nostro commercio in corrispondenza del 1314.

Riguardo al 1321 le motivazioni del calo nel commercio librario sono senza dubbio più immediate. In quell'anno vi furono gravi agitazioni studentesche per denunciare l'eccessivo zelo con cui il comune avrebbe perseguito i misfatti di uno scolaro. Tali eventi determinarono nuove emigrazioni di studenti e di maestri verso Siena e Firenze ove, in conseguenza di ciò, nacquero nuovi Studi; il Villola attribuisce una grossa importanza a questo episodio, anche se negativa ovviamente: « e lo dicto anno fu morto in comun uno scolaro per casone de una donna, ch'era parente de miser Johanne de Andrea. E si fu lo comenzamento de la desfaciom de Bologna . . . »<sup>82</sup>. Le considerazioni del cronista non sembrano esagerate dal momento che, come ha avuto occasione di affermare il Pini, « la partenza degli studenti per Siena fu veramente un colpo gravissimo per l'economia cittadina e sarà riassorbito solo in parte con il rientro parziale degli studenti avvenuto nel 1323 »<sup>83</sup>. Tale rientro potrebbe rendere ragione degli aumenti nel commercio dei libri che abbiamo riscontrato nel 1324-1325. Rispetto ai dati registrati nei grafici in corrispondenza di questi due anni, va detto che l'alto numero di opere vendute nel 1325 corrisponde in realtà, sul grafico che registra l'entità delle transazioni espresse in lire di bolognini (tabella III), ad un calo deciso rispetto ai valori, alti, del 1324. Ed in effetti, stando alle cronache, anche il 1325 dovette essere un anno tutt'altro che semplice a causa dei disordini che videro ancora lo Studio in primo piano<sup>84</sup>. Dopo questa data la crisi diventa costante e irreversibile. Potremmo ricordare qui i momenti più drammatici e difficili della vita bolognese e sottolineare come sia possibile ritrovare analogie decise tra questi avvenimenti e l'andamento delle vendite nel nostro settore. Ricordiamo le lotte tra eserciti imperiali ed eserciti della chiesa nell'area padana in occasione della discesa di Lodovico il Bavaro, una sconfitta militare dei Bolognesi (1325), l'instaurarsi della signoria di Bertrando del Poggetto (1327), le conseguenti sedizioni e congiure che si ebbero in città (1328-29), l'erezione, da parte del legato, del castello urbano di porta Galliera (1330); tutte vicende gravi, puntualmente registrate nelle cronache cittadine<sup>85</sup>. Nel 1326, oltretutto, si ebbe anche il fallimento del banco degli

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, p. 346.

<sup>83</sup> A. I. PINI, *Un aspetto dei rapporti*, cit., loc. cit., p. 395. Sulle vicende del 1321, vd. F. FILIPPINI, *L'esodo degli studenti da Bologna nel 1321 e il « Polifemo » dantesco*, in « Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna », vol. VI, Bologna 1921, pp. 107-185.

<sup>84</sup> *Corpus Chronicorum bononiensium*, cit., p. 366: « Anche mo fo zudigà un scolaro et uno so fante perché ùgli aveano morto uno homo. Per la quale caxone lo Studio fo intradito per gli scolari e no fo tignù gram senno da la loro parte; zeno a Ymolla ».

<sup>85</sup> Cfr. *Corpus Chronicorum bononiensium*, cit., pp. 362, 379, 384-87, 397-98, 418-19.

Scali di Firenze, una società attivamente presente anche a Bologna ove si era occupata, fra l'altro, di commercio librario<sup>86</sup>. La cacciata di Bertrando del Poggetto (1334) peggiorò la situazione; Bologna ed il suo Studio vennero colpiti da interdetto, per altro inasprito e rinnovato in occasione della nomina di Taddeo Pepoli a signore<sup>87</sup>; la cosa dovette comportare un grosso esodo di studenti e maestri nonostante il tentativo del Pepoli di ovviare all'inconveniente trasferendo lo Studio a Castel San Pietro<sup>88</sup>. A metà secolo poi le cose peggiorarono a seguito della peste del 1348; il nuovo governo visconteo cercò di risollevarlo, con opportuni provvedimenti, sia lo Studio sia la situazione demografica della città, ma i risultati furono molto probabilmente assai scarsi perché « alle buone intenzioni del Visconti non corrisponde . . . una congiuntura politico-economica favorevole »<sup>89</sup>.

Il punto di non ritorno quindi, per lo Studio e per il commercio librario (e in parte per la città), è da collocarsi nella metà degli anni venti del secolo. Infatti nel 1329 imprese già saldamente avviate nel settore della produzione e/o del commercio librario cominciarono ad avvertire e a denunciare preoccupanti difficoltà<sup>90</sup>. Nello stesso periodo il numero degli scribi professionali diminuiva in città e le loro condizioni di vita tendevano gradatamente a peggiorare. La denuncia d'estimo presentata nel 1330 da « Charuccio, scriptor, filius condan ser Michealis Ubertelli notarii » ha toni accorati: « dicit se nichil haberi in bonis et est cum quatuor in familia scilicet uxor mea Catherina cum duobus filiis. Unus vocatur Michaelae et altera Maddalucia. Et possum lucrari de arte mea in die forte XVIII denarios parvos, vel XX ad plus, quos denarios expendo quasi omnes in pane. Modo potestis videre qualiter possum facere de aliis expensis necessariis. Rogo vos, amore Dei, quod videatur vobis peccatum de me . . . »<sup>91</sup>. Eppure, già dopo il 1313 la situazione doveva essere critica come si può rilevare dai nostri dati sulle vendite e come sembrano testimoniare le vicende di uno stazionario attivo nel

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, p. 371-72; nel 1302 vi era stato il crollo degli Ammannati: A. FLINIAUX, *La faillite des Ammannati de Pistoie et le Saint-Siège*, in « *Revue d'histoire de droit français et étranger* », s. 4°, 3 (1924), pp. 436-472.

<sup>87</sup> Cfr. A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna*, cit., p. 134.

<sup>88</sup> Cfr. A. I. PINI, *Un aspetto dei rapporti*, cit., p. 396.

<sup>89</sup> *Ibid.*, p. 398.

<sup>90</sup> Nelle denunce d'estimo del 1329-30 un ricco libraio della cappella di s. Geminiano, Guglielmo del fu Giovanni Guizzardini, sosteneva di avere impegnate 300 lire « in mercatione seu arte, si ars vel mercatio dici potest, scilicet fatiendi scribi libros et fatiendi vendi et interdum venire de longiquis partibus . . . non obstante quod hoc anno male cesserit in dicta mercatione propter debilem studium et guerras partium vicinarum et longiquarum »; cfr. B. PAGNIN, *La littera bononiensis*, cit., p. 1604.

<sup>91</sup> *Ibid.*, p. 1622.

commercio di libri di cui abbiamo documentata la situazione fallimentare nel 1317<sup>92</sup>.

Terminata l'analisi della documentazione qui proposta, passiamo ad alcune sintetiche conclusioni. Nell'arco di tempo considerato (1265-1360), come si è visto, il commercio librario passa da una indubbia vivacità (nel 1265 si sono individuati 91 contratti di vendita) ad una progressiva e costante riduzione (26 contratti nel 1270 e 19 contratti nel 1300). Il Trecento, poi, è caratterizzato da una ulteriore costante riduzione di questo genere di commercio. Il calo va senza dubbio collegato al travaglio politico ed economico della città e conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, la crisi dello Studio. Di fronte ad una situazione sempre più difficile dovettero mutare alcune cose nell'organizzazione del commercio librario.

La compravendita dei codici (essenzialmente testi giuridici) doveva essere tradizionalmente una transazione riguardante private persone. Compratori e venditori erano, per lo più, scolari o maestri, individui cioè personalmente interessati al possesso e alla utilizzazione diretta del libro. Lo stazionario, cui non era negata la funzione di venditore di libri, rivestiva comunque essenzialmente il ruolo di puro e semplice mediatore/fideiussore. Questo sembra confermato dagli strumenti di vendita di libri proposti dai formulari notarili rimastici.

Ma il commercio librario, ancora vivace nella seconda metà del Duecento, dovette attirare l'interesse speculativo del ceto mercantile. Mercanti e cambiatori, infatti, potevano disporre di libri a loro pervenuti a titolo di prestiti non restituiti e quindi potevano rappresentare una pericolosa alternativa per la tradizionale attività degli stazionari « puri ». Non solo. Alcuni mercanti che potevano instaurare rapporti privilegiati con maestri e scolari (e quindi con lo Studio) grazie alla rete di rapporti internazionali entro cui erano inseriti, entrarono pesantemente in questo genere di affari ora rivestendo la funzione, pur non esclusiva, di stazionari<sup>93</sup>, ora instaurando rapporti diretti con gli scribi professionali sperimentando forme di attività « editoriali »<sup>94</sup>. Nel 1270, e ancora nei primi anni del Trecento, queste figure

---

<sup>92</sup> Si tratta di *magister Anthonius q.d. Bonaventure de Mutina, olim stationarius librorum qui consueverit morari Bononie, in capella s. Andree de Ansaldis*; cfr., G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna*, cit., pp. 90-93.

<sup>93</sup> È il caso di Bartolomeo Ammannati; cfr. S. STELLING-MICHAUD, *Le transport international*, cit., p. 114.

<sup>94</sup> È il caso di Nicolò Pizzigotti che, tramite l'opera di Tommasino del fu Marsilio, *scriptor*, si impegna a scrivere un Decreto per Eustachio *de Nelfa: Chart. VIII/VIII*, p. 6 (1268 gennaio 13); ved. anche F. FILIPPINI-G. ZUCCHINI, *Miniatori e pittori*, cit., p. 34.

mercantili — specie toscane — compaiono nel ruolo di venditori, coerentemente con il predominio commerciale e bancario esercitato in quel periodo in Bologna. La « banalizzazione » del contratto di vendita di libri proposta da Salatiele nella seconda stesura della sua opera, in cui tale contratto viene equiparato e compreso nell'*exemplum* di un qualsiasi contratto di vendita di beni mobili, infatti, sembra in qualche modo anticipare o riflettere una nuova realtà. La massiccia presenza degli aggressivi interessi di mercanti toscani in questo genere di traffico potrebbe d'altronde avere in parte determinato (in concomitanza con l'aggressività degli interessi dello Studio) quei mutamenti rilevati dall'Orlandelli nella dinamica del contratto di scrittura, mutamenti che, relegando lo *scriptor* nell'avvilito ruolo di prestatore di opere a termine<sup>95</sup>, forse risentivano di una organizzazione del lavoro mutuata da altri ambiti produttivi.

La crisi della città e dello Studio nella prima metà del Trecento e la crisi di alcune compagnie mercantili toscane attivamente operanti a Bologna anche nel mercato librario, cui si è già accennato, senz'altro ridussero le potenzialità di questo settore commerciale anche se dovettero, almeno in parte, eliminare la pesante concorrenza forestiera. Sta di fatto che nei nostri atti di vendita le frequenti presenze mercantili toscane si riducono progressivamente nei primi anni del Trecento per interrompersi poi ad una data precisa, il 1316. Impossibile non rilevare certe coincidenze e quindi non instaurare qualche rapporto tra questo repentino mutamento e la redazione degli statuti dell'università dei giuristi del 1317-47. Certe limitazioni/regolamentazioni del commercio librario che lentamente avanzavano già nella seconda metà del Duecento (Boháček), ma che probabilmente non riuscirono allora ad affermarsi proprio per la forza degli interessi mercantili in gioco (nel 1270 sembra di cogliere una certa « libertà » evidente anche nella varietà dei luoghi in cui avveniva la stipulazione dei contratti) si affermano invece ora con decisione. Gli statuti in questione si propongono, è vero, di difendere gli interessi degli studenti-compratori e limitano, è vero, le velleità speculative — e quindi mercantili — degli stazionari<sup>96</sup>; ma mentre riportavano lo stazionario nel suo ruolo di fatto tradizionalmente prevalente (attività di intermediazione sulle vendite)<sup>97</sup>, ribadivano l'esclusione degli scribi dal mercato librario e ponevano limitazioni ben precise a mercanti e prestatori anch'essi sottoposti all'obbligo dell'intermediazione dello stazionario.

---

<sup>95</sup> G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna*, cit., p. 34.

<sup>96</sup> Infatti, nella pratica, non si ritrovano più, dopo il 1316, stazionari che comprino libri a titolo personale (cfr. *supra* nota 72).

<sup>97</sup> La scomparsa dell'indicazione del luogo di stipulazione dopo il 1316, sta forse a significare che i contratti avvenivano comunque di fatto, nel rispetto della normativa statutaria, in sedi « ufficiali » (*in stacionibus librorum approbatis*).

Quest'ultimo veniva così, senza correre grossi rischi, a gestire in qualche modo tutta l'attività commerciale del settore garantendosi i sicuri proventi di quella attività di intermediazione non più solo sottintesa dalla formula di una prassi notarile tutto sommato flessibile, ma ufficializzata da una ben salda normativa statutaria. Saremmo insomma alla presenza di una risposta « corporativa » a tutti i livelli (dello Studio e degli stazionari) alla crisi del settore, una risposta che forse, chiudendo antichi spazi di libertà, non avrebbe aiutato in alcun modo il settore ad uscire dalla crisi.

## APPENDICE I \*

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
1	Mar. 13 1300	M. Thodescus d. Neri de Pistorio, sc. in me- dicina	M. Ugolinus d. Rubei de Monte Pulçano	Avicenna (l. III e l. V)	—	—	l. 27
2	Giu. 27	Petrus de Interano, sc. ( <i>per</i> Franciscus de Guercino de Campania)	Nicola d. Oddonis Al- fini de Reato, sc.	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed., litt. mod.	—	l. 40
3	Lu. 8	Bertholinus q. Iohan- nis de Florentia (de soc. illorum de Scalisi)	Fredus d. Gentilis de Ysola, sc.	2 Decr.	2 voll. (33 + 32 quad.)	—	l. 58
4	Lu. 20	Usepus q. Rodulfi (c. S. Vitalis)	Petrus de Fundis de Regio, fr. pred. com- morans in B. in studio	Bibia	Cart. ed., in duabus alipis, cop. de panno lineo, litt. mi- nuta	—	l. 32
5	Lu. 20	Guido q. Deodati de Barga, sc. in legibus	Dominicus d. Johannis Açonis (c.S. Chaterine)	Cod. Dig. v.	—	—	l. 36
6	Lu. 29	Bertholinus q. Iohan- nis de Florentia (de soc. illorum de Scalisi)	Andrea Bruni de Flo- rentia, sc.	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 90
7	Ag. 7	Jacobus d. Conradi de Mullavii de Polloia, sc.	M. Albertus de Luni- xana	2 Decr. cum novis et noviss. et decr. « Cu- piente » (app. d. Bernardi <i>parz.</i> )	Cart. ed.	—	l. 60
8	Ag. 8	Zenzolus q. Thomaxi- ni Guidonis Ubaldini	Petrus Merlinus, not.	1 librum codi- cis (app. Acc. <i>parz.</i> )	Cart. ed.	—	l. 40
9	Ag. 18	Lanzalotus Leonardi de Ianua, sc.	Franciscus d. Petri Musolini	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 50
10	Sett. 7	Johannes q. Cambii de Zambeccariis	d. a Gillia tutrix filio- rum et heredum q. An- selmi q. Francischi de Monte Saverio	1300 pecie (dir. civ. e can.), 1 armarium	—	—	l. 125
11	Sett. 28	Gerardinus q. Pasqua- lini de Pasorinis de Monte, de vitina S. Johannis Vecli	Zunta d. Caçanimici de Lucho pisano, sc.	Inf. cum Tribus Patribus (app. Acc. <i>parz.</i> )	Cart. ed.	In domo d. Martini Suli- limani d.l.	l. 30
12	Sett. 28	Mellonus q. Jacobi de Tectalaxinis	Lapus d. Dançe de Pra- to, sc.	Inf. cum Tribus Partibus (app. Acc. <i>parz.</i> )	Cart. ed.	—	l. 33
13	Ott. 10	Jacobus q. Montanarii de Baragaça (c. S. Ma- ria de Templo)	Nicolaus q. Neri de Grugnanano, sc.	2 Decr. (app.)	Cart. ed.	—	l. 50
14	Ott. 20	Jacobus d. Pellegrini de Mutina, sc.	Vitorius f. magistri Mi- chaellis de Bertalia ( <i>per il padre</i> )	Inf. (app. Acc.)	Cart. pecud., cup. uno corio albo	In st. d. Fran- cisci q. d. Al- berti Oddofre- di in qua mo- ratur Paulus bidellus	l. 30
15	Ott. 21	Bertholinus Johannis de Florentia (mercator soc. Schararum de Flo- rentia)	Tinellus d. Jacobini de Pançolinis de Mutina	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 38
16	Ott. 25	Id.	Guasparinus de Como, fr. pred.	1 Decr. (app. Bernardi), cum novis et noviss. et « Cupientes »	Cart. ed.	—	l. 75
17	Ott. 31	Gerardus Titini de Ca- stro Florentino	Andreas Ghini de Flo- rentia	Cod. (app.)	—	—	l. 26 s. 10

\* Per la lettura di questa *Appendice*, vd. nota 65 al testo.

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
18	Nov. 3	Martinus q. Bertholomei de Tinto de Mutina	Amodeus d. Laurencii de Civitate Castelli	Volumen, scil. Institutum, Autenticum et Tres Libros Codicis (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 60
19	Dic. 6	Laçarus q. Segne Amoritri de Mutina	Bertholomeus q. magistri Boni	Cod. (app. Acc.) Cod. (app. Acc.) Vol. scil. Inst., Aut., Tres Libr. cum Usibus Feud. (app. par. super Inst.)	Cart. ed. Cart. ed.	In domo d. Martini d. Sulimani d.l.	l. 37
20	Febr. 9 1301	Opizo q. Raynerii de Selano, comit. Luce (e per esso Bondinus Docti de Pistorio)	Lapus Gandolfi de Pistorio	Decr. (app.)	—	—	l. 50
21	Febr. 28	Bertolinus Iohannis de soc. Scalorum de Florentia	Zoliene (Zengolus) q. Guidonis d. Ubaldini (tramite Bonifatius d. Bianchi Cose)	Vol.	—	—	l. 55
22	Ma. 9	Bertus q. Petri de Preuntis de Mutina, sc.	Pinamonte q. Godini, fr. pred.	Decreto (app. Iohannis)	Cart. ed.	In domo d. Martini Sulimani d.l.	l. 47
23	Giu. 25	Bertolinus Iohannis de Scalas	Zohenne q. Thomaxini Guidonis Bocle	Vol. (app. Acc.)	Cart. ed (30 quint.)	—	l. 55
24	Lu. 12	Vannis Gutii Agolantis, merc. et civis Florentie	Bertholomeus Vindatius de Neapoli, sc. et Franciscus de Sassolinis l.d. (tramite Bonifacius q. Bianchi Cose	Summa Archiepiscopi in iure Vol. Summa Açonis Dig. v.	—	—	l. 310
			de soc. Aciaglatorum de Florentia)	Cod. Dig. n. Inf. 1 liber Lecture Odofredi Summa fr. Thomaxii 3 guaterni iuris 1 Decr. 1 liber Insitutionum			
25	Ag. 28	Guillelmus q. Iohannis Guizardini (c. S. Senixii)	Thomaxinus q. Viçoxii de Pistorio	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. pecud.	—	l. 50
26	Sett. 9	Forexius q. Frederici de Pistorio	Symon magistri Angeli de Viterbo, sc.	Dig. n. (app. Acc.)	Cart. ed. de litera antiqua (in textu et glosa)	In domo d. Martini Sulimani	l. 33
27	Sett. 9	Vannis Gutii de Agualantibus de Florentia	Follinus q. Gaffaroni de Arimino	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	In domo d. Martini Sulimani	l. 50
28	Sett. 12	Jacopinus q. Bonifacii de Montibus de Mutina	Petriçolus d. Jacobini	Decretum (app. d. Iohannis)	—	In domo d. Martini Sulimani	l. 80
29	Ott. 11	Nicolaus q. Benedicti Caminate de Savona, sc. et Francischinus f. Opizonis de Salvono de Gambo, sc.	Guido d. Mathioli de Cavagli	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 52
30	Ott. 26	Johannes q. Marsilii doctor decr.	Tanus d. Paniççe de Frescobaldis de Florentia, d.l.	Decr.	—	—	l. 74
31	Genn. 16 1302	Zomeus q. Vantis de Pistorio (per Jacobus f. Panocle de Pistorio)	Aço d. Iohannis Grogolini	Volumen scientie legalis: Inst. Aut. Tres Libri Cod. (app. Acc.)	Cart. pecud. Cart. ed. littere texte	In domo Francisci Odofredi	l. 25

Segue Appendice I

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
32	Mar. 14	Zomeus q. Vintis de Pistorio	Guido de Baysio, arc. bol. ( <i>per</i> Papinianus, episc. parmensis)	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed. (28 quad.)	—	l. 72
33	Ma. 14	Micheal de Bertalia, doctor in medicinalibus ( <i>per</i> m. Antonius d. Bertholomei Gaytonis de Mantua, sc.)	Franciscus Villanucci de Fabiano, sc.	Cod (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 65
34	Giu. 5	Thorellus Boni de Florentia (de soc. de Scala de Florentia)	Guilielmus de Porta de Placentia, fr. pred.	Decr. (app. Bernardi)	Cart. ed.	—	l. 75
35	Giu. 30	Feus Clari de Scaldis de Florentia	Philippus d. Morandini Armarini ( <i>per</i> Bliobarixius de Açoguidis l.d.)	Inf. (app. Acc.)	Cart. de capreto (30 tra quad. e quint.)	—	l. 28 s.10
36	Lu. 5	Bertholomeus q. magistri Zanni (c. S. Cecilie)	Matheus f. Mathei de villa Brema, sc.	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 130
37	Lu. 14	Martinus q. Bertolomei de Tinto de Mutina stationarius librorum in legibus et decretalibus (c. S. Germaniani)	Tomaxius d. Veçosii Pistorio	Inf. (app. Acc.)	Cart. ed. (16 quint. +1 quad. di 12 cc. +5 quad. +1 quad. di 6 cc.)	In st. Jacobi Martini de Sulimanis	l. 47
38	Lu. 17	Philippus Rolandi de Ramponibus	Ricobonus q. Guiçardi de Florentia	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 100
39	Ott. 8	M. Anthonius q. Bombogni (c. S. Blaxii)	Rolandinus q. Alberti ti de Arnuxiis	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed., miniatum de penna, signatum in testu et in glosis per alphabetum, coretum ad petias stationis	In st. Nicholai d. Virgillii	l. 90
40	Ott. 11	Pucius de Spello f. Nerii, sc.	Jacobus d. Cursoli de Baçaleriis	Cod. (app. Acc.)	Cartis videlinis, coreptum in gl. in secunda parte	In st. Nicholai d. Ugolini	l. 50
41	Ott. 13	Fayta, uxor q. Gardini de Gardinis l.d.	Gratiadeus q. Bonagratie	Inf. (app. Acc.)	—	—	l. 38
42	Ott. 19	M. Nichola q. Arcolani de Roma	Andrea d. Cursoli de Baçaleriis	Inf. (app. Acc.)	—	In st. d. Nicholai d. Virgillii	l. 46
43	Ott. 22	Matheus q. Lapi de Minutulis de Florentia	Nicholaus d. Rodolfini Ursi	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed., imperfectum	In st. Nicholai de Suricis	l. 25
44	Ott. 27	Meus q. Mocheti de Gubio, sc.	Guido q. Mathioli de Cavaglis	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	In domo Jacobi d. Martini de Sulimanis	l. 36
45	Ott. 29	Franciscus d. Landulfi de Lombardorio, sc.	Ubertinus (Troione) q. Nasimbenis de Unçola	Decr.	Cart. ed.	—	l. 22
46	Nov. 16	Petrus q. Jacobini (c. S. Nicholay b. gi S. Felicis)	Philippus d. Rolandi de de Ramponibus	Volumen Institutionum Authenticorum et Tres Libri Codicis	In alipis ligneis, cop. de corio albo	In st. Jacobi et Atualdi qui vendunt libros	l. 29
47	Nov. 16	Arduinus f. Bertholi q. Andree de Geitonibus de Mantua ( <i>per</i> Bertholinus q. Andree de Gaitonibus de Mantua)	M. Michael de Bertalia q. Raynerii ( <i>per</i> M. Anthonius d. Bertholomey Gaytoni de Mantua)	Inst. Dig. v. Dig. n. Cod. et Inf. (app. Acc.)	—	—	l. 109

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
48	Febr. 18 1303	Guilielmus (Tetonus) q. Deomelde de Forlivio et Philippus (Cegus) q. Palmerii de Forlivio et Gerarducius d. Frontis (c. S. Laurencii porte Steri)	Luca q. Ugucionis de Bambaiois	Inf. (app. Acc.)	Cart. ed. (26 quint.)	In st. Johannis Cambii qui vendit libros	l. 37
49	Febr. 18	Id.	Graciadeus q. Bonagratie	Dig. n. (app. Acc.)	Cart. ed. (31 quad.), cum alipsis de ligno	—	l. 30
50	Apr. 25	Baldus q. Federici de Pistorio	Henrigiptus d. Pacis de Suricis	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 28 s. 10
51	Giu. 4	Fredericus (Ghigoli) q. Herici de Chiçolis de Vienna, parm. dioc.	Anthonius f. Orlandini de Rocha (monast. S. Ylarii Galiate)	Dig. v. (app.)	Cart. ed. (27 quad. + 4 cc.)	In st. d. Nicholay d. Vergilii	l. 46
52	Giu. 7	Jacobus q. Mathioli de Unçola, scriptor (c. S. Antholini)	Rainaldus Rizardi de Ibernica et Jacobus Leonis de Cardono, stationarii	Speculum d. Guilielmi Durantis Suma d. Archiepiscopi Apparatum d. Inocentii Lectura d. Abbatibus Repertorium Compostellanum	In peciis (2 pecie 1 = quad.)	—	l. 38 s. 15
53	Sett. 27	Bonacosa q. Bologniti de Choca	Iohannes Marini de Catellanis	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 50
54	Ott. 2	Martinus q. Bertholomei Tinti stationarius (c. S. Ieminiani)	Iacobus Manuce, canvercellensis (per Papi-nianus, ep. parmensis)	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed. (25 quad.)	—	l. 100
55	Ott. 5	Vannis d. Abatis de S. Geminiano	Jacobus q. Rolandi de Ramponibus	Decr. (app. Bernardi)	Cart. ed.	—	l. 42
56	Ott. 28	Aymericus q. Tholomey de Manticis	Jacobus d. Petri de Synibaldis	2 Decr. (app. Bernardi)	Cart. ed.	—	l. 83
57	Dic. 2	Gratiadeys q. Alberti (c. S. Cristophori de Saragotia)	Mambilia q. d. Mathioli sartoris (c. S. Ambroxii)	Inf.	Cart. ed., 12 quad. (testo) + 8 quad. (glossa), imperf. da completare	—	l. 35
58	Dic. 20	Albertus q. Thomaxini Conoscenties	Benedictus q. Bonazunte	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed.	In fondicho heredum Bianchi Cose	l. 150
59	Genn. 3 1304	Manoellus q. Mati de Ianua	Benedictus d. Bonazunte	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	In fondicho d. Bonifatii d. Bianchi Cose	l. 87
60	Giu. 1	Jacobus q. Guidonis scriptoris (c. S. Salvatoris)	Martinus q. Bertholomei	Dig. v. (gl. parz.)	Cart. ed., imperfetto	—	l. 77
61	Ag. 7	Guidotus q. Henrici de Viterbo	Hoctolinus q. Iacobini de Sancto Syllo de Curtona	Speculum d. Guilielmi Durantis	Cart. ed.	—	l. 48
62	Ag. 27	Marsupinus q. Meglorati de Pistorio	Julianus d. Guaçi de Gremona	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 48
63	Sett. 23	Guilielmus q. Gerardi de Castro S. Petri	Albertus q. Thomaxini de Ramponibus	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed., cum 2 allipsis de ligno cop. de corio rubeo	In st. Jacobi Johannis bidelli d. Francisci de Sassolinis	l. 43

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
64	Nov. 3	Franciscus q. Guastavillani de Guastavillanis	Benedictus Bonaçunte (per Lapus Johannis de Acaglolis de Neapoli)	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	In domo here- q. d. Bianchi Cose	l. 130
65	Nov. 5	Zengolus q. Thomaxini Guidonis Boche	Bertholinus Phylipi de Florentia (per Naldus Casini de Florentia)	Vol. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 70
66	Nov. 6	Iohannes de Mantello de Padua, iudex potestatis	—	Decreto (app.)	—	—	l. 21
67	Nov. 16	Bertholinus q. Jacobi Brunelli de Regio	Iacobus de Ygnano	Cod. (app. Acc.)	—	—	l. 55
68	Genn. 16 1305	Pilipus q. Rolandi de Ramponibus	Ottolinus Lamçius de Verçellis	Inf. (app. Acc.)	Cart. ed.	In st. Iacobi d. Martini de Su- limanis	—
69	Febbr. 20	Iacobus q. Guidonis (c. S. Salvatoris)	Martinus q. Bertholomey de Mutina	Dig. v.	Cart. ed., imperf.	—	l. 77
70	Apr. 5	Alberichus q. Anthonii de Gallutiis	Bencevene Lamberti (c. S. Cristine porte Steri)	Decr. (app. parz.)	Cart. ed.	—	l. 27
71	Giu. 22	Bertholinus f. Anthonii de Cornazano de Parma, sc. in legibus in contrata Miralsolis	Iacobus q. Lambertini Baraterii	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed.	In st. d. Nicho- lay, stationa- rius librorum	l. 44
72	Ott. 10 1306	Ducius f. Gerardi Zaccii de Pisis, sc., morans in burgo Palee	Benedictus q. Bonaçunte	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed., coretum	—	l. 85
73	Giu. 3 1308	Iohannes Ysore de Chadomo, sc.	Lippus q. Francisci	Cod. (app. Acc.) Dig. v. (app. Acc.) Dig. n. (app. Azonis) Volumen in quo sunt Tres Libri Codicis et unam Institutam (app. Acc.) Decr. (app. Bernardi) Speculum iuris + Repertorium	Cart. ed. (3 quad. + 1/2 sest.) Cart. pecud. (4 quad.) Cart. ed. (4 quad.) Cart. pecud.	—	l. 25 l. 20 l. 10 l. 15 l. 12 l. 50
74	Genn. 18 1309	Iabocus q. Avancii (c. S. Andree de Ansaldis)	Lippus q. Francisci c. S. Cervaxii)	2 Decr. (app. d. Bernardi)	Cart. ed.	—	l. 57
75	Febbr. 8	Henrigiptus d. Iacobi de Ariosti, canonicus bon.	Andreas d. Romei de Pepolis (per d. Romeus)	2 Decr. (app. Bernardi) ad usum legendi	Cart. ed.	—	l. 50
76	Mar. 12	Symon q. Karucii Bonbenis de Florentia	Coradus q. Egidii de Foscarariis	Decretum (con gl.)	Cart. ed., min., cop. corio albo, 37 quint.	—	l. 200
77	Sett. 2	Governale d. Brandalixii de Goçadinis	Scanabicus q. Nicholai de Soldaderiis	Dig. v. (app. Acc. in prima parte)	—	—	l. 27 s. 10
78	Sett. 30	Bertolomeus q. Andree de S. Alberto	Nasinbene q. Mathey Petri	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. pecud. si- ve vitelli, 337 cc. (3 bb.)	—	l. 40
79	Genn. 20 1310	Phyllippus q. Zoenis de Peppolis	Egidius q. Guillielmi Malavoltis, l. d., Nicholaus d. Ramberti de Baçaleriis, Neapo-	Inf. (app. Acc.) Summa d. Aço- nis	Cart. ed., Cart. ed.	—	l. 120

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
			leonus q. Albrici de Malavoltis, Montianus q. Thomaxini de Malavoltis, Lanza q. Barofaldini de Primadiciis, Berthollutius q. Guidonis de Samaritanis, Bertholinus q. Fluriani da Salla				
80	Mar. 17	Paulus q. Gerardi de Stentamatis de Regio, Bertholinus mag. Martini de Batinis de Regio ( <i>per</i> Johannes de Alpreda, iuris peritus de Regio)	Johannes q. Cambii de Zambechariis, stationarius librorum, civis bon.	Decr. (app. d. Bernardi)	—	In st. habitationis dicti Johannis de libris	l. 50
81	Ma. 24	Johannes de Lunisana q. Henritii de Falcinello, sc.	Egidius de Malavoltis l. d.	Dig. n. (app. d. Acc.)	—	—	l. 50
82	Mar. 9 1311	Ministus d. Rubey de Florentia (populi S. Petri superioris), rector eccl. S. Marie de Bibeme	d. Lolus q. Ratigni de Florentia	2 Decr. (app. d. Bernardi) Cod. (app. d. Acc.)	Cart. ed. (25 quad.) Cart. ed. (24 quad.)	In fundego d. Loli quod est in domibus heredum q. d. Thomaxii de Ramponibus	l. 100
83	Ott. 16 1312	Thomas q. Capucini de Scapis (c. S. Nicholay)	Lippus q. fr. Francischi de Pistorio (c. S. Cervaxii)	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed., 35 tra quad. e quint.	—	l. 52
84	Ott. 18	Gandulfinus q. Facii et Johannes q. Bertholi	Lodoycus d. Bertholdi de Strasberg comitis dioc. constanciensis et d. Litoldus eius socius (ambo sc.)	Decretum	—	—	l. 230
85	Ott. 27	Anthonius et Lanfranchinus fr. et ff. q. Otobelli de Ruprore de Cremona	Graciolus q. Mathioli Bolognini ( <i>per</i> Andreas d. Zechi de Remixia)	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 27
86	Genn. 10 1313	Johannes q. Canbii de Zambechariis	Paulus d. Thomacis Guaschiti	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 90
87	Giu. 27	Cossa q. Pacis de Suricis, civ. bon.	Petrus (Petrucius) d. Ugolini de Choca, civ. bon.	Decretum (app. Johannis) Id. 2 Decr. (app. Bernardi) Apparatum Innocentii	Cart. ed. Cart. ed. Cart. ed.	—	l. 230
88	Lu. 14	Vivaldinus q. Nicholay de Caçadraghis de Mantua	Laygonus et Petrus fr. et ff. q. Symonis de Baxacomatribus	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed., 32 quad. + 1 sest.	In st. d. Pauli de Odofredis	l. 80
89	Ott. 30	Zerra d. Romei de Peopolis	Paulus d. Thomacis Guaschiti	Dig. v. (app. Acc. in testu et in gl.)	Cart. ed.	In fondaco venditoris	l. 68
90	Ott. 14 1315	Parixius d. Maynetti de Florentia, mercator c. S. Marie Porte Ravenatis	Guido q. Arditiionis de Libris (c. S. Ambroxii)	Cod. Dig. Inf. ecc.	—	—	l. 47 (pro residuo et compl.)
91	Mar. 1 1316	Nardus q. Lapi de Florentia, hab. Ferrarie	Philipus d. Provincialis de Foscarariis	Codex (app. Acc.)	Cart. pecud.	—	l. 28
92	Ma. 13	Bonfiglolus d. Johannis de Zambechariis	Laurencius Andree	1 librum Decr. (app. Bernardi et gl.)	Cart. pecud.	In st. d. Johannis de Zambechariis, iuxta plateam S. Ambroxii	l. 38 s. 10
93	Mar. 9 1317	Chiolus d. Johannis de Zambechariis	Philippus q. Rolandi de Ramponibus l. d.	1 par. Decr. (app. Bernardi)	Cart. ed.	—	l. 75

Segue Appendice I

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
94	Ma. 7	M. Anthonius q. Bonaventure de Mutina (c. S. Andree de Ansaldis)	Franciscus (Tarlatus) d. Romei de Pepulis	Dig. v. (app. Acc.) ad usum legendi 2 Decr. (gl. ordin. Bernardi) ad usum legendi Id. Cod. (gl. ordin. Acc. pro parte) 2 Decr. (gl. ordin. Bernardi) ad usum legendi	Cart. ed., de litera de testu nova Cart. ed. Cart. pecud., cum litera min. Cart. ed., de litera nova Cart. ed.	—	1. 250
95	Ma. 26 1318	Johannes q. Cambij de Zambechariis (c. S. Ysaie)	Johannes q. Albertini de Sala, c. S. Laurencii de porta Steri ( <i>per</i> fr. Deotacore d. fr. Johannis de Sichis)	1 Decretalem apparatus (gl. Bernardi)	Cart. de capreto (29 quad.)	—	1. 36
96	Giu. 11 1319	Egidius q. Rolindi de Foscharariis	Palmerius d. mag. Johannis medici dd. infantium d. regis de Plaçà, Rolandus q. Rolandi de Grasco de Sacha, Allexander d. Sallomonis de Tristano de Agrisenta, Anthonius q. Manfredi de Johanne, Matheus Allexandri de Mixina et Paulus iudicis Andree de Calatabultino (omnes sciciliane diocesis et sc. in legibus)	Dig. v. Cod. Inf. Dig. n.	—	—	1. 230
97	Ott. 2	Leucius d. Bonacursii de Ascolinis de Pistorio	Cursius f. Baçalerii de Baçaleriis	Dig. n. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	1. 39
98	Nov. 5	Ubertus d. Peracii de Schonaloichis de Placentia	M. Franciscus de Robbio province Lombardie f.d. Uberti de Ramuço	Liber pratique et fixice et cirugie mag. Guillielmi de Saliceto de civ. Placentie	Cart. pecud., cop. assidibus sive corio	—	1. 27
99	Dic. 29	M. Bitinus medicus f. q. Thomacis (c. S. Thome)	Johannes q. Cantonis de Caxulis comitatus Senarum, sc. in medicina in scolis mag. Alberti de Zancharis	Liber Avicenne	Cart. ed., 2 voll., cop. corio viridi	—	1. 80
100	Apr. 28 1320	Bitinus q. Thome (c. S. Thome de Brayna)	M. Gifredus q. Gerardi de Gifredis de Placentia, M. Palmerius q. Bonifatii de Placentia, M. Jacobus d. Alberti de Placentia	1 Vicena	—	—	1. 33
101	Giu. 15	Iacobinus (Chumineus) Ramfredi (c. S. Osep)	Paulus q. Francisci d. Alberti de Odofredis (c. S. Ambroxii)	Inf.	—	—	1. 60
102	Ago. 12	Id.	Danihel q. Nicholai c. S. Thome de Braina ( <i>per</i> Paulus d. Francisci de Odofredis)	Inf.	—	—	1. 40
103	Nov. 13	Cambius q. Bertholomei de Claris (c. S. Johannis in Monte)	d. Nicolaus q. Rodulfi (c. S. Bertoli porte Ravennatis)	Cod. (app. Acc.)	—	—	1. 40
104	Nov. 16	Iacobus q. Thomaxini Chavelle de civitate Mutine	fr. Gibertus de Marano, prior eccl. S. Margarite de la Duchessa de Parma	Liber Sextus Decretalium d. Bonifacii (gl. parz.)	Da terminare e e correggere per Iacobus	—	1. 42

Segue

Segue Appendice I

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
105	Ag. 19 1321	M. Grimaldus de Ianua, fixicus	Ghixalbertus (Bergaminus) de Bergamino	Mexale	—	—	l. 50
106	Apr. 15 1322	Francischinus q. Bonaventure stationerius (c. S. Iacobi de Carbonensibus)	Raynaldus q. Facii de Fontana de Placentia	Cod. Inf.	—	—	l. 56
107	Nov. 16	Bitihus q. Thomacis albergator (c. S. Bartoli porte Ravennatis)	Rogesius Guilielmi de Anglia, sc.	1 Decr. (gl. Bernardi)	cart. ed.	—	l. 27
108	Febr. 5 1323	Ursolinus q. Nicholay de Lameris (c. S. Senixii)	Segnorinus q. Damiani de Ferro	Dig. v. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 90
109	Apr. 10 1324	Johannes q. Gerardini Tarafini (c. S. Stephani)	Petrus q. Guilielmi Tarafini (c. S. Stephani)	Decretum (app. d. Archidiaconi bon.) Sextum librum (app. Johannis Andree) 1 par Clementinarum (app. Johannis Andree)	Cart. ed. Cart. ed. Cart. ed.	—	l. 300
110	Ma. 8	Alda q. Vitallis Michaelis	Iacobus d. Homoboni de Tederixiis, iudex	2 Decret. (testo e gl.) Dig. n.	Cart. ed. Cart. ed.	—	l. 260
111	Giu. 7	Iacobus q. Bonaçunte Maschagni, staçonarius librorum (c. S. Mami)	Gerardus Bonperti, not.	Inf. (app. Acc.)	Cart. ed., corr. secundum cons. civ. Bon.	—	l. 69
112	Febr. 25 1325	Iacobus q. Dominici Ysolani (c. S. Sismondi)	Petrinus q. Arnaldi Pepe de Diano dioc., sc. in iure civili	Dig. v. (app. et gl. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 37
113	Apr. 11	Nerius q. Turcii et Johannes q. Nerii de Florentia (c. S. Marci porte Ravennatis)	Francisclus q. Rolandini de Florentia (c. S. S. Donati)	Decretale (gl. d. Bernardi) Albertanum Repertorium Additiones d. Johannis Andree Decretale (app.) Decretum (app. parz.) Decretum (gl.) Sextum (app. d. Iohannis Andree) Testum Clementinarum Summa Bernardi super Decretalium Liber Diversarum rationum scriptarum in iure canonico Libellus cuius nomen ignoratur Sextum (app. d. Iohannis Andree) cum albo et gl. Sextum Sextum Decretum Textum Clementinarum Libellum de Electione cum textu Clementinarum Decretale	5 quad. 1/2 68 quadranelli Corio albo pendenti Non min., corio albo pendenti Cart. pecud., corio viridi pendenti Corio viridi rotundo Corio rubeo tondo	—	fior. 165

Segue

Segue Appendice I

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
114	Apr. 23	Terius q. Falchi de Florentia (c. S. Laurentii porta Steri)	d. Righitino q. Alberti de Lambertinis	Cod. (app. Acc.)	—	In st. Raynaldi stacionarii librorum	l. 28
115	Ma. 23 1326	Aprilis d. Guidonis de Verona	Federicus d. Iacobi de Verona	Libri Galieni  Liber Avicenne  Mexve + Serapio De Simplicibus Almansor	Cart. ed., 2 voll. (1 cop. de corio rubeo e 1 cop. de corio albo cum assidibus de façia) Cart. ed., 2 voll. in assidibus de façia copertis corio viridi Cart. ed., 1 vol. in assidibus de façia cop. albo Cart. ed., in assidibus de albo, cop. corio viridi	—	l. 180
116	Nov. 10 1327	Bitinus q. Mathey de Rodaldis, civ. bon.	Nicholaus f. Alesandri arcid. budensis, Johannes Ricolfi arcid. Tarcensis, Iacobus q. Dionixii plebis S. Spiritus cyprensis, Nicolaus Gregorii cantor Vreadensis (omnes sc. de Ungaria in Bononia in iure canonico) et Guido q. Salaroli de Salarolis campsor bon. (c. S. Vitalis)	2 libri Decr. (app. Bernardi)	—	—	l. 120
117	Nov. 23	Passipauper q. Vianixii de Passipauperis (c. S. Marie de Claviga)	Matteus Francisci q. Martini Roberti (c. S. Marie de Mascarella)	Dig. n. (app. Acc.)	Cart. ed.	—	l. 26
118	Ma. 19 1328	Nicholaus d. Zannis de Muratis de Ravenna	Iulianus Dominici Virtutis	2 Decr. (app.)	Cart. ed.	—	l. 25
119	Ott. 3	Primiranus d. Petri de Trentaquatro (c. S. Johannis in Monte) per Cichus de Lucha, olim sc. Bon.	Andalucius q. Malgari-cti de Flagnano Selaris, com. Imole	Liber legallis qui vocatur Chidex (gl.)	Cart. ed. seu capriti, cor. in testu, cum litera rotunda (testo e gl.)	—	l. 68
120	Ott. 5	M. Lanfranchinus q. Andree Beninchase (c. S. Martini de Apossa)	Dalfinus d. fr. Benni de Goçadinis	Volumen (app. Acc.)	Cart. ed., min de penna et pennello, cor. (testo e gl.) secundum usum et cons. studii Bon.	—	l. 70
121	Apr. 3 1330	Bernardus d. Francisci Boninsegna de Mexana, sc. in iure civili	Johannes d. Iacobi de Baratteriis	Cod. (app. Acc.)	—	—	l. 55

APPENDICE II \*

N.	Data	Venditore	Compratore	Opera	Caratter.	Luogo	Prezzo
1	Ma. 23 1337 (S)	Stephanus q. Corvolini (per Nicholaus Rodolfini de Lameriis)	Jacobus d. Francischi de Ponzonibus	Dig. n.	—	In st. Andriucii Raynaldi de Libris	l. 57
2	Ott. 3 (G)	Guido q. M. Benvenuti de Belvixoi	Henrietus d. Johannis de Castello	Dig.	—	—	l. 40
3	Sett. 15 1338 (S)	Moncivinus q. Ceni	Ingramus	Cod.	—	—	l. 40
4	Genn. 16 1339 (G)	d. a Bitina q. Santi de Massis, ux. q. Petri de Cernutis l. d.	Bertholomeus d. Zengolli q. Abram (c. S. Andree de Ansaldis)	Cod. Dig. etc.	—	—	l. 170
5	Ag. 14 (G)	Jacobus q. Salvicti de Butrigariis l. d.	Dominicus d. Rodulfi Albertini	Dig. n. (app. Acc.)	—	—	l. 85
6	Ma. 9 1343 (S)	Valença Pandulfi de Pistorio	Bernardus d. Tucii de Fancuciis	Decr.	Cart. ed.	—	f. 30
7	Ma. 26 (S)	Johannes d. Jacobi de Riçii de Florentia	Jacobus Bencivenis de Saliceto	Dig. v.	Cart. ed.	In st. librorum Arduini de Libris	l. 85
8	Ag. 7 1334 (G)	Johannes q. Orbeti de Erbingana	d. a Gixia q. Vendutii de Sala	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	In domo Nicholai Alegri	l. 32
9	Lu. 10 1346 (G)	Ricardus de Saliceto	Muçolinus d. Francisci de Argelata	Cod. (app. Acc.)	Cart. ed.	In domo hab. dicti d. Ricardi	l. 70
10	Ott. 9 1347 (S)	Chabirel q. Iohanni de Gosiis de Regio sc. iu- re civili	Iacobus Bencevenis de Saliceto	Dig. n.	—	In domo hab. dicti emptoris	l. 10
11	Febbr. 26 1348 (G)	Albertus q. Gerardini Verani de Mutina	d. a Castana de Bocadelis ux. q. Guilliemi de Lambertinis	Dig. v. (con gl.)	—	—	l. 64
12	Dic. 9 (S)	Petrus Muxoti de Arge- lata	Cambius Iacobini de Ronchore	Plures libri	—	—	l. 200
13	Ott. 12 1349 (G)	Matheus Pucii Acursii	Nicolaus Bichi de Ma- gharotis	Dig. v. (con app.)	—	In st. librorum Andriucii	l. 50
14	Ott. 11 1351 (S)	Andreas	—	—	—	—	—
15	Ott. 12 1352 (S)	Nicolaus q. Bertholomei de Lamandinis, rector ecclesie S. Marie de Charariis	Lombardellus q. Grignoni de Zarris de Mediolano (per Bernardus de Mediolano)	Decr.	In corio rubeo	In st. Symonis bidelli (c. S. Andree de Ansaldis)	l. 75
16	Dic. 12 1353 (C)	Certamen olim d. Bernardi de Certamis de Senis sc.	Paulus fr. Petri de Valtalianis (per Gregorius q. Francischi de Marçapissis)	2 Decr.	—	—	f. 32
17	Lu. 6 1358 (G)	Thomax d. Augustini de Bertonis de Papia, vicarius potestatis Bononie	Johannes M. Bertolomei de Monteflasconi	Dig. v. (con gl.) Inf. (con gl.) Cod. (con gl.) Lectura super Inf. d. Nicholay de Ricapolli	In carta de papiro	In domo vicari	f. 100

\* Per la lettura di questa *Appendice*, vd. note 65 e 68 al testo.